



AG 383

*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D253/17

Roma, 16 gennaio 2017

Signora Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 14 gennaio 2017.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordiale,

Anna Finocchiaro



Camera dei Deputati

ARRIVO 16 Gennaio 2017

Prot: 2017/0000043/TN



On. Laura BOLDRINI
Presidente della Camera dei deputati
ROMA

Schema di d.legs. recante "Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. h), della legge 13 luglio 2015, n. 107"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare i commi 180, 181 lettera h), 182 e 184;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 20;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;



VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

VISTA la legge 8 ottobre 2010 n.170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.13 concernente la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti, professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;



VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 ottobre 2010 n.211, concernente Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 novembre 2012 n.254, Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 180, 181 e 182, della legge n. 107 del 2015, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 181, lettera h), della predetta legge n. 107 del 2015, a disciplinare, sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi declinati, il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del...

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo



CAPO I
SISTEMA DELLA FORMAZIONE ITALIANA NEL MONDO

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuate dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, riordina e adegua la normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero attuando un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e nella promozione della lingua italiana all'estero.

Art. 2
Obiettivi del sistema della formazione italiana nel mondo

1. Il sistema della formazione italiana nel mondo favorisce la centralità del modello educativo e formativo della scuola italiana nella società della conoscenza in contesti multiculturali e pluralistici, fondato sui valori dell'inclusività, dell'interculturalità, della democrazia e della non discriminazione.

2. Il sistema della formazione italiana nel mondo ha come obiettivo fondamentale la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero in un sistema valoriale europeo ed in una dimensione internazionale e persegue prioritariamente gli obiettivi formativi cui si ispira il sistema nazionale di istruzione e formazione in conformità con la legge n. 107 del 2015.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, all'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3
Articolazione del sistema della formazione italiana nel mondo

1. Il sistema della formazione italiana nel mondo si articola in:

- a) scuole all'estero amministrate dallo Stato;
- b) scuole paritarie all'estero;
- c) altre scuole italiane all'estero;
- d) associazione delle scuole italiane all'estero;
- e) iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero;
- f) lettori.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre all'azione svolta mediante le scuole all'estero amministrate dallo Stato, può sostenere le scuole europee di cui all'articolo 34 e le attività di cui al comma 1 promosse da soggetti pubblici o privati, anche stranieri, inclusi i soggetti senza fini di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o destinandovi docenti secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo.



3. I soggetti del sistema della formazione italiana nel mondo si raccordano con la rete diplomatica e consolare, con gli istituti di cultura e con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nella promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, sulla base di piani Paese pluriennali che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

Art. 4

Scuole all'estero amministrate dallo Stato

1. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, possono essere istituite, trasformate o soppresse scuole all'estero amministrate dallo Stato.

2. Le scuole di cui al comma 1 conformano il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può autorizzare varianti in relazione a esigenze locali. Ai titoli di studio conseguiti è riconosciuto valore legale.

3. Ciascuna istituzione scolastica redige il piano triennale dell'offerta formativa, secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche italiane possono partecipare alla formulazione del piano. Sul piano è acquisito il parere preventivo del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, per assicurare la continuità delle relazioni internazionali e la coerenza dell'azione dell'Italia nel Paese interessato. Il piano è trasmesso al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. L'insegnamento della religione cattolica è impartito secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può autorizzare l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.

Art. 5

Gestione delle scuole all'estero amministrate dallo Stato

1. A ciascuna scuola all'estero amministrata dallo Stato è assegnato un dirigente scolastico. In caso di assenza o di impedimento dello stesso, le funzioni sono temporaneamente svolte da un docente individuato dal dirigente stesso, o, in mancanza, dal capo dell'ufficio consolare o della rappresentanza diplomatica. Il predetto docente non è esonerato dall'insegnamento.

2. La gestione amministrativa e contabile delle scuole amministrate all'estero dallo Stato è regolata dalle disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche. I poteri attribuiti da dette disposizioni ai commissari amministrativi e ai capi di ufficio all'estero sono rispettivamente esercitati dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e dal dirigente scolastico. I bilanci preventivi e consuntivi sono inviati all'ufficio consolare competente, che, nel termine di quindici giorni, li inoltra, con il proprio motivato parere, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



Art. 6
Scuole paritarie all'estero

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può riconoscere la parità scolastica alle scuole italiane all'estero non amministrate dallo Stato che presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole paritarie nel territorio nazionale.
2. Alle scuole paritarie si applica l'articolo 4, commi 2, 3 e 4.
3. Ciascuna scuola paritaria individua un coordinatore dell'attività didattica, che si raccorda con il dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in mancanza, con il capo dell'ufficio consolare.
4. Le scuole paritarie provvedono alle spese di vitto ed alloggio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, e alla sostituzione del personale di cui al capo III temporaneamente assente.

Art. 7
Altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, tiene un elenco delle scuole all'estero che, avuto riguardo alle specificità locali, presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole non paritarie nel territorio nazionale.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può riconoscere o istituire sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali e ne definisce l'ordinamento.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può riconoscere scuole a ordinamento misto. Tali scuole, integrate nei sistemi scolastici locali, assicurano agli alunni il conseguimento della certificazione della conoscenza dell'italiano come seconda lingua rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Art. 8
Associazione delle scuole

1. Le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare in forma associata azioni volte all'attuazione del piano dell'offerta formativa, alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana e al sostegno della mobilità degli studenti in età scolare da e verso l'Italia.

Art. 9
Partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della formazione italiana nel mondo

1. In conformità con il piano triennale dell'offerta formativa, le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati, inclusi gli istituti italiani



di cultura e i soggetti senza fini di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può avviare forme di cooperazione e di partenariato tra settore pubblico e privato per il funzionamento e la gestione di scuole all'estero.

3. Nell'ambito delle scuole amministrate dallo Stato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può organizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, scuole o sezioni a ordinamento scolastico misto o locale.

Art. 10

Iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove e attua le seguenti iniziative per l'apprendimento della lingua e cultura italiana:

- a) interventi per favorire il bilinguismo;
- b) corsi e moduli curriculari o extracurriculari nelle scuole locali per la diffusione della lingua e della cultura italiana;
- c) corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative linguistico-culturali offerti, anche con modalità telematiche, a studenti di ogni ordine e grado con la collaborazione di università italiane.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove ed attua, altresì, le seguenti iniziative:

- a) classi o corsi preparatori per agevolare l'inserimento degli studenti italiani nei sistemi scolastici locali;
- b) iniziative di formazione, anche a distanza, per i docenti locali, anche riguardanti le linee guida e le indicazioni nazionali dei percorsi di studio dell'ordinamento nazionale.

3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, promuove e attua le iniziative di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:

- a) programmazione dell'attività su base triennale coerentemente con il piano-Paese di cui all'articolo 3;
- b) incentivazione di percorsi di miglioramento e di diversificazione dell'offerta formativa;
- c) innalzamento della professionalità dei docenti locali, anche mediante l'individuazione di requisiti minimi per il reclutamento da parte degli enti gestori;
- d) incoraggiamento della diffusione di buone pratiche e di sistemi didattici innovativi, anche mediante reti di collaborazione con altri attori del sistema della formazione italiana nel mondo.

Art. 11

Lettorati

1. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 17, comma 1, possono essere inviati lettori presso università e istituzioni scolastiche straniere, i quali collaborano alle attività di insegnamento, di assistenza agli studenti e di ricerca nell'ambito della lingua e della cultura italiana.



2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può incaricare i lettori di svolgere attività di promozione della lingua e della cultura italiana aggiuntive a quelle di cui al comma 1, sulla base di direttive della competente rappresentanza diplomatica e in collaborazione con gli istituti italiani di cultura. Dette attività possono includere l'organizzazione di eventi culturali, la docenza in corsi di lingua e cultura italiana organizzati da istituti italiani di cultura, da rappresentanze diplomatiche o da uffici consolari, lo sviluppo dei rapporti culturali bilaterali, anche con riferimento alle borse di studio e agli scambi giovanili.

3. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può collaborare con università straniere nella selezione di personale specializzato cui le stesse intendono affidare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana.

Art. 12

Gestione, coordinamento e vigilanza

1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 17, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca si avvalgono di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 35 unità per ciascuno dei due ministeri.

2. L'amministrazione di appartenenza colloca fuori ruolo il personale di cui al comma 1, di concerto con il Ministero di destinazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza.

3. Il trattamento economico del personale di cui al presente capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

CAPO II

PROFILO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE DA DESTINARE ALL'ESTERO E VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE ITALIANA NEL MONDO

Art. 13

Profilo professionale del personale da destinare all'estero

1 Per garantire l'identità culturale dei percorsi di istruzione dell'ordinamento scolastico italiano in una dimensione internazionale, nonché per assicurare la qualità del sistema della formazione italiana nel mondo, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individua, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i requisiti fondamentali del profilo culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero.



Art. 14

Formazione del personale da destinare all'estero

1. Per garantire la qualità, l'efficacia e la coerenza del sistema della formazione italiana nel mondo, con il decreto di cui all'articolo 13 sono stabilite le modalità della formazione propedeutica alla destinazione all'estero e delle attività di formazione in servizio del personale da destinare all'estero.
2. Le scuole all'estero amministrate dallo Stato concorrono al sistema nazionale di formazione del personale della scuola, ospitando attività propedeutiche alla formazione in ingresso o in servizio.

Art. 15

Sistema di valutazione

1. E' istituito un sistema di valutazione delle attività svolte in applicazione del presente decreto legislativo, in particolare con riguardo a:
 - a) qualità dell'offerta formativa;
 - b) impatto degli interventi;
 - c) qualità dell'insegnamento offerto dai docenti inviati all'estero a norma del capo III;
 - d) performance del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici inviati all'estero a norma del capo III.
2. Il sistema di valutazione di cui al comma 1 verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte in applicazione del presente decreto legislativo, in coerenza con i principi e con le finalità della valutazione del sistema nazionale di istruzione e tenuto conto dei contesti locali.
3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stabilisce modalità, criteri e strumenti del sistema di valutazione di cui al presente articolo e disciplina i processi di autovalutazione e di valutazione esterna, nonché le azioni di miglioramento e di rendicontazione sociale.

Art. 16

Pubblicità del sistema della formazione italiana nel mondo

1. Nell'ambito del Portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 1, comma 136, della legge n. 107 del 2015, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, una sezione dedicata al sistema della formazione italiana nel mondo.
2. Nella sezione di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali, sono pubblicati:
 - a) i piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche amministrare dallo Stato e di quelle paritarie;
 - b) i dati in forma aggregata degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e le iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo;
 - c) i bilanci delle scuole;
 - d) i dati pubblici afferenti al sistema di valutazione;
 - e) i dati, anche curricolari, del personale destinato all'estero;
 - f) i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico all'estero;



- g) le iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero realizzate nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo;
- h) gli esiti della valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b).

CAPO III PERSONALE INVIATO ALL'ESTERO

Sezione I Stato giuridico

Art. 17 *Categorie e contingenti di personale*

1. Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola a tempo indeterminato possono essere collocati fuori ruolo e destinati alle attività previste dal presente articolo entro il limite complessivo di 674 unità, comprensivo delle unità, nel limite di 10, destinate al sostegno degli alunni con disabilità e delle unità destinate al potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015, con particolare riferimento alle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni. Il contingente di cui al precedente periodo comprende 50 posti individuati nei limiti delle dotazioni organiche determinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, mentre non comprende il personale di cui all'articolo 34. I contingenti delle categorie di personale da destinare all'estero sono stabiliti su base triennale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le autorità diplomatiche e consolari. Con le medesime modalità possono essere apportate variazioni annuali nel corso del triennio.

2. I dirigenti scolastici possono essere assegnati a scuole all'estero amministrate dallo Stato, ad ambasciate o a uffici consolari. I dirigenti scolastici assegnati ad ambasciate o a uffici consolari promuovono e coordinano le attività scolastiche di cui al capo I, nell'area geografica determinata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base delle indicazioni del titolare della sede o del funzionario da lui delegato e in raccordo con gli istituti italiani di cultura.

3. I docenti possono essere assegnati ad una o più attività scolastiche all'estero per svolgere attività didattica, promuovere la lingua e la cultura italiana e partecipare a progetti, previsti dal piano triennale dell'offerta formativa, finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa, all'innalzamento del successo scolastico e formativo ed al superamento del disagio scolastico. I docenti non assegnati a scuole amministrate dallo Stato sono coordinati dal dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo dell'ufficio consolare.

4. Il personale amministrativo può essere destinato a scuole amministrate dallo Stato italiano all'estero, a rappresentanze diplomatiche o a uffici consolari per l'organizzazione delle attività scolastiche all'estero, nel rispetto del profilo professionale di appartenenza. L'attività del personale amministrativo in servizio presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari è organizzata dal dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, dal capo dell'ufficio consolare.



Art. 18
Selezione

1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero.
2. Il personale è selezionato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sulla base di un bando emanato sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il bando disciplina:
 - a) le procedure, i requisiti e i criteri per la selezione del personale in possesso del profilo professionale di cui all'articolo 13;
 - b) le lingue richieste per i Paesi di destinazione e i relativi livelli di certificazione;
 - c) i titoli culturali, professionali e di servizio valutabili, pertinenti alle funzioni da svolgere all'estero. Sono valutati, quali titoli di preferenza, i titoli rilasciati da università o da altri istituti di formazione superiore equiparati, sia italiani sia stranieri, previo riconoscimento, che sono stati conseguiti in un corso che contempli almeno 60 CFU ovvero almeno un anno accademico svolto, in particolare, nell'ambito delle discipline dell'interculturalità e dell'insegnamento dell'italiano L2.
 - d) le modalità di svolgimento, eventualmente anche telematiche e comunque al di fuori dell'orario delle lezioni, di un colloquio obbligatorio comprensivo dell'accertamento linguistico.
3. Ai membri della commissione e ai candidati alla selezione di cui al comma 2 non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati.
4. Gli elenchi del personale selezionato sono formati ogni sei anni e sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Per posti i cui elenchi sono esauriti o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale. Il personale docente inserito nell'elenco permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015.

Art. 19
Destinazione all'estero

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica annualmente al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca i posti nell'ambito del contingente di cui all'articolo 17, comma 1, che si rendono disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in corso. Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca destina sui posti di cui al comma 1 gli aspiranti che si collocano in posizione utile negli elenchi di cui all'articolo 18, comma 4.



Art. 20

Durata del servizio all'estero

1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a sei anni scolastici consecutivi, incluso quello in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero.
2. Il personale di cui al presente capo assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo 25, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. La destinazione da una ad altra sede all'estero è consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 21

Articolazione del tempo di lavoro

1. L'orario di lavoro del personale di cui al presente capo inviato all'estero corrisponde a quello in Italia.
2. L'orario può essere articolato in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale.
3. Per i docenti e per i lettori, le unità orarie sono di sessanta minuti ciascuna. Il minor tempo di lavoro derivante dall'utilizzo di unità didattiche di durata inferiore a sessanta minuti è recuperato con attività di insegnamento. I lettori possono effettuare il recupero anche con altre attività previste delle istituzioni straniere di assegnazione o, in mancanza, dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente.
4. Si applica l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 22

Insegnamenti obbligatori che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra e sostituzione di docenti temporaneamente assenti

1. Nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono ripartiti fra i docenti già in servizio con abilitazione specifica od affine o con titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina, anche in considerazione del percorso formativo e dell'acquisizione di competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
2. I docenti temporaneamente assenti nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato sono prioritariamente sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti già in servizio nel medesimo Paese. Il presente comma si applica, laddove possibile, alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle iniziative di cui all'articolo 10.



Art. 23

Assegnazioni temporanee e invio in missione

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea presso scuole all'estero amministrate dallo Stato ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base degli elenchi di merito di cui all'articolo 18, comma 4. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.
2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d'istruzione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, invia in missione o in viaggio di servizio il personale necessario alla formazione delle relative commissioni secondo le disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale.

Art. 24

Sanzioni disciplinari

1. Il personale di cui al presente capo è soggetto alle sanzioni disciplinari previste per la categoria di appartenenza.
2. Nei casi di cui all'articolo 55-bis, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, il procedimento disciplinare compete al dirigente scolastico o, in sua assenza, al capo del consolato o consolato generale di prima categoria territorialmente competente o, in mancanza, al capo della rappresentanza diplomatica, fatta salva diversa previsione del decreto istitutivo di cui all'articolo 4, comma 1.
3. I procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 165 del 2001 spettano all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 25

Rientro in Italia

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può far cessare in qualsiasi momento il servizio all'estero per ragioni di servizio o per incompatibilità di permanenza nella sede. Se le ragioni di servizio attengono alle esigenze del sistema scolastico nazionale o agli esiti negativi della valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c) e d), la cessazione è disposta dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni comporta l'immediata cessazione dal servizio all'estero.



3. Al rientro in Italia, il personale docente è riassegnato all'ambito territoriale che ricomprende l'istituzione scolastica di ultima titolarità.

4. Al rientro in Italia il personale amministrativo è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o, in subordine, ad altra scuola della medesima provincia secondo le ordinarie procedure di mobilità della categoria.

5. Al rientro in Italia il personale dirigente scolastico è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o, in subordine, ad altra scuola della medesima regione a cura del dirigente preposto al relativo ufficio scolastico regionale.

Art. 26

Foro competente

1. Per le controversie di lavoro del personale di cui al presente capo è competente il foro di Roma.

Sezione II

Trattamento economico

Art. 27

Retribuzione

1. Il trattamento economico, previsto per il servizio prestato in Italia, del personale di cui al presente capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

Art. 28

Trattamento economico all'estero

1. Al personale di cui al presente capo ad eccezione di quello di cui all'articolo 23, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito:

- a) dall'assegno base di cui al comma 3;
- b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti da rilevamenti obiettivi effettuati avvalendosi di agenzie specializzate a livello internazionale o dei dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo dei servizi. Agli assegni si applicano le maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa sede.



3. Gli assegni mensili lordi base di cui al comma 1, lettera a), sono così determinati:

- a) dirigente scolastico: euro 640;
- b) docente di scuola secondaria / lettore: euro 480;
- c) insegnante di scuola primaria o dell'infanzia: euro 455;
- d) direttore dei servizi generali e amministrativi: euro 455;
- e) assistente amministrativo: euro 390.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, o all'articolo 11, comma 2, spetta una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente articolo in misura pari a un dodicesimo dell'assegno di sede di cui al comma 1.

5. Per ciascuna ora di insegnamento eccedente l'orario obbligatorio prestata ai sensi dell'articolo 22 spetta una maggiorazione del trattamento di cui al presente articolo in misura pari a un quindicesimo dell'assegno base di cui al comma 3. In alternativa, il docente può fruire, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, di riposi compensativi, in ragione di un giorno ogni quattro ore soprannumerarie effettivamente prestate.

6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, per la durata delle missioni di cui all'articolo 23, comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico di cui l'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Si applica il comma 5.

7. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si applicano i titoli I e II della parte III, nonché gli articoli 84, 205, 207, 208, 210, 211 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennità di servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma 1.

Art. 29

Servizio in residenze disagiate

1. Si applica l'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonché l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

CAPO IV

SITUAZIONI PARTICOLARI

Sezione I

Personale locale nelle scuole all'estero amministrato dallo Stato

Art. 30

Docenti a contratto locale

1. Nelle scuole all'estero amministrato dallo Stato possono essere affidati a personale straniero o italiano, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni locali, gli insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale e non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonché le attività di potenziamento dell'offerta formativa che non possano essere coperte con docenti di cui all'articolo 17, comma 1.



2. Nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell'ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano o straniero, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua italiana con finalità didattiche a livello avanzato secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono stabiliti, avendo riguardo alle specificità dei contesti locali e delle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio, gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si applicano le disposizioni del presente comma, nonché i criteri e le procedure di selezione e di assunzione del personale interessato.

3. Se non è possibile procedere ai sensi dell'articolo 22 e per la sostituzione di personale di cui ai commi 1 e 2 temporaneamente assente, le scuole amministrate dallo Stato possono stipulare contratti conformemente al presente articolo. Se non si può provvedere diversamente, può prescindersi dal periodo minimo di residenza nel paese ospitante. Le scuole all'estero amministrate dallo Stato non possono stipulare contratti ai sensi del presente articolo per posti di insegnamento disponibili per meno di dieci giorni.

4. I contratti a tempo determinato hanno la durata strettamente necessaria ad assicurare l'attività didattica.

5. Il trattamento economico, commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate, è pari alla retribuzione dell'analogo personale delle scuole locali, o, se più favorevole, ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale spettante al personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni. Nel secondo caso, al personale di cui al comma 3 non residente nel Paese ospitante, compete anche il pagamento delle spese di viaggio nella classe più economica.

Art. 31

Personale non docente assunto localmente

1. Le scuole all'estero amministrate dallo Stato possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, personale non docente permanentemente residente da almeno due anni nel Paese dove opera la scuola ed avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti.

Art. 32

Legge regolatrice dei contratti

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione, i contratti di lavoro di cui agli articoli 30 e 31 sono regolati dalla normativa locale, nonché dagli articoli 84 e da 154 a 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, ad eccezione dell'articolo 160 e, limitatamente al personale docente, dell'articolo 157.

2. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato non può superare i limiti temporali massimi previsti dalla normativa locale per la forma contrattuale prescelta o, se più restrittivi, dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Per esigenze eccedenti detti limiti, le scuole amministrate dallo Stato stipulano contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.



3. Le selezioni del personale di cui alla presente sezione si conformano a principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e mirano ad accertare la conoscenza della lingua italiana e il possesso delle competenze necessarie ai compiti da svolgere. Le modalità delle selezioni sono stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti delle commissioni di selezione non sono corrisposti compensi o rimborsi spese comunque denominati.

4. E' in ogni caso escluso il transito nei ruoli del personale di cui alla presente sezione.

Sezione II – Altre situazioni particolari

Art. 33

Servizio civile e tirocini

1. Il servizio civile all'estero può essere prestato nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo. Si applica la vigente normativa in materia.

2. Per le finalità di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca possono cofinanziare appositi programmi di tirocinio curriculare in favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, promossi da università o da altri istituti di formazione superiore equiparati abilitati al rilascio di titoli accademici. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari o accademici per mese di attività.

Art. 34

Personale in servizio nelle scuole europee

1. Al personale in servizio nelle scuole europee si applicano le disposizioni dei pertinenti accordi internazionali.

2. Con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, è stabilito il contingente del personale destinato alle scuole europee i cui oneri non sono a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individua i candidati italiani ai posti di direttore e di direttore aggiunto di scuola europea, previa pubblicazione di un bando che regola modalità e criteri di selezione. Al personale di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni delle scuole europee, gli articoli 13 e 18.

3. La durata del servizio nelle scuole europee è regolata dall'articolo 20. Il personale già in servizio presso una scuola europea, in caso di nomina a direttore o a direttore aggiunto di una scuola europea, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di cinque anni. Al segretario generale e al vice segretario generale si applicano le specifiche disposizioni delle scuole europee.

4. Il periodo di servizio nelle scuole europee è computato come servizio all'estero agli effetti di cui all'articolo 20. La permanenza all'estero ai sensi dell'articolo 20 è computata agli effetti di cui al comma 2.



CAPO V
INNOVAZIONE DIGITALE

Art. 35
(Piano per l'innovazione digitale)

1. Le scuole all'estero amministrate dallo Stato concorrono all'attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale per la scuola digitale. A tal fine, è autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2017 per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali innovativi.
2. Le scuole paritarie all'estero possono concorrere all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale per la scuola digitale se in rete con una scuola all'estero amministrata dallo Stato o con una scuola statale del territorio nazionale senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36
Prevalenza sulle norme contrattuali

1. Le disposizioni dei contratti collettivi si applicano in quanto compatibili con quelle del presente decreto legislativo.

Art. 37
Disposizioni transitorie

1. Alle scuole già istituite ai sensi dell'articolo 627 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 si applica la disciplina prevista dal presente decreto per le scuole all'estero amministrate dallo Stato.
2. Restano fermi i riconoscimenti della parità e le iscrizioni nell'elenco delle scuole non paritarie già disposti nei confronti di scuole all'estero. Le successive revisioni sono effettuate secondo il presente decreto.
3. L'articolo 5, comma 2, si applica dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Con la medesima decorrenza le casse scolastiche cessano di funzionare e i relativi rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti al bilancio della scuola.
4. Il capo II si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/19.
5. L'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 19 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2018/19.
6. Per l'anno scolastico 2017/18 il contingente di cui all'articolo 17, comma 1, resta fissato in 624 unità, con esclusione del personale destinato alle scuole europee.



7. L'articolo 20, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorché incluso in graduatorie pubblicate precedentemente.

8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 25, a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento di detto periodo.

9. L'articolo 28 si applica a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla pubblicazione del presente decreto legislativo. Entro la medesima data sono aggiornati i coefficienti di cui all'articolo 28, comma 2, primo periodo.

10. Per i contratti stipulati precedentemente, l'articolo 30, comma 5, e l'articolo 32 si applicano a decorrere dall'anno scolastico che ha inizio nell'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 38

Disposizioni di coordinamento ed abrogazioni

1. A decorrere dal primo giorno dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'articolo 1, comma 9, lettera a), della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sono aggiunte in fine le seguenti parole “, nonché dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale”.

2. Ferme restando le disposizioni degli accordi internazionali vigenti in materia, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge 6 ottobre 1962, n. 1546;
- b) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;
- c) decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della pubblica istruzione del 20 luglio 1969;
- d) legge 26 maggio 1975, n. 327;
- e) legge 22 dicembre 1980, n. 924;
- f) legge 10 giugno 1985, n. 285;
- g) gli articoli da 625 a 675 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62;
- l) articolo 1-quater del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257;
- m) articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
- n) articolo 14, commi 11, 12 e 12-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 39

Copertura finanziaria



1. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 15, pari rispettivamente a euro 170.000 annui e a 200.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui all'articolo 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. All'onere derivante dall'articolo 17, comma 1, si provvede, quanto al trattamento economico di cui all'articolo 28, pari ad euro 2,2 milioni nell'anno 2018 e euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 35, comma 2, pari a euro 520.000 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015.

4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attuazione della delega per la riforma della scuola italiana all'estero (comma 181, lettera h), della legge n. 107/2015) si è ispirata ai seguenti principi generali:

- a) aggiornamento degli ordinamenti per rispondere in maniera flessibile alla realtà socio-economica di ciascuno dei Paesi esteri in cui si opera;
- b) rafforzamento della missione di promozione della cultura italiana all'estero e suo coordinamento con le iniziative dell'intero sistema Paese;
- c) razionalizzazione delle norme sul personale all'estero, eliminando le maggiori criticità finora riscontrate nella prassi.

* * *

Il Capo I regola l'organizzazione della scuola italiana all'estero e fornisce le disposizioni essenziali per regolare le varie tipologie di iniziative. Il principio di fondo è quello dell'unitarietà dell'azione di promozione del sistema Paese all'estero.

L'articolo 1 indica l'ambito di applicazione richiamando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in ordine alla gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero.

L'articolo 2 stabilisce gli obiettivi del sistema formazione italiana nel mondo per la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero in un sistema valoriale europeo ed in una dimensione internazionale.

Gli articoli da 3 a 12 disciplinano il sistema della formazione italiana nel mondo, definendo obiettivi e articolazioni:

- scuole amministrate dallo Stato (artt. 3, 4 e 5): sono scuole delle quali lo Stato italiano assume la piena responsabilità gestionale, conferita ad un dirigente scolastico inviato dall'Italia. Sono scuole che si conformano all'ordinamento italiano, pur potendo essere autorizzate varianti in relazione alle esigenze locali (ad esempio, i licei italiani all'estero hanno durata quadriennale, per uniformare l'età di uscita dalla scuola secondaria con quella di molti Paesi esteri: le variazioni che richiedono autorizzazione ministeriale sono, in linea di principio, quelle che eccedono i margini di autonomia della scuola). Si chiarisce l'attribuzione della gestione amministrativa e contabile delle scuole al direttore dei servizi generali e amministrativi e al dirigente scolastico del potere di spesa, con regole analoghe a quelle previste per le rappresentanze diplomatiche; si prevede espressamente un docente individuato dal dirigente stesso, con l'attribuzione delle connesse responsabilità anche sul piano amministrativo in caso di assenza del dirigente;
- scuole paritarie, altre istituzioni scolastiche all'estero, associazioni di scuole e sezioni italiane all'estero, partecipazione di soggetti pubblici e privati (artt. 6, 7, 8 e 9): Sono regolate le varie tipologie di scuole italiane all'estero non gestite dallo Stato. Oltre alla conferma di fattispecie già previste (scuole paritarie e non paritarie: artt. 6 e 7), sono disciplinate le sezioni italiane all'interno di scuole pubbliche o private straniere (art. 7), sono introdotte forme di partenariato pubblico privato (art. 9, commi 1 e 2) e si prevede la possibilità che, in coerenza con i principi di autonomia, le scuole statali organizzino sezioni ad ordinamento misto o locale (art. 9, comma 3)
- iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero (art10): si supera l'impostazione, prevista dal vigente art. 625 del testo unico e risalente alla legge n. 153/1970, che dava priorità all'assistenza scolastica agli emigranti e ai loro famigliari, puntando invece sull'inserimento dei corsi di italiano nei percorsi scolastici locali. Coerentemente con l'evoluzione socio-economica degli ultimi 50 anni, i destinatari di questi corsi non sono più prevalentemente individuati negli



italiani all'estero, ma anche questi corsi rispondono a finalità di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero (è conseguentemente previsto, in un DPR in corso di pubblicazione, che la competenza anche per i "corsi" passi dalla Direzione generale per gli italiani all'estero alla Direzione generale per il Sistema Paese, che avrà quindi una responsabilità complessiva per tutti gli strumenti di promozione culturale);

- lettorati (art. 11): la norma aggiunge alle attuali tipologie di lettori (con o senza "incarichi extraaccademici), la possibilità per il MAECI e il MIUR di collaborare con università straniere nella selezione di lettori italiani.
- gestione coordinamento e vigilanza (art. 12): si definisce il contingente di personale necessario per gestire, coordinare e vigilare il sistema formazione Italia nel mondo

* * *

Il Capo II individua il profilo professionale del personale da mandare all'estero e ne disciplina la formazione; introduce il sistema di valutazione delle attività svolte nel sistema formazione Italia nel mondo, nonché norme per la trasparenza.

Profilo professionale e formazione del personale da destinare all'estero (artt. 13 e 14): Il MIUR, di concerto con il MAECI, stabilisce i requisiti fondamentali dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo da inviare all'estero, nonché le modalità per la formazione del personale da destinare all'estero e di quello già in servizio all'estero.

Sistema di valutazione (art. 15): si istituisce il sistema di valutazione delle attività svolte nel sistema della formazione italiana nel mondo, con particolare riguardo alla qualità dell'offerta formativa, dell'insegnamento offerto e della performance del personale coinvolto.

Pubblicità del sistema della formazione italiana nel mondo (art. 16): si prevede nel Portale unico della scuola una sezione dedicata al sistema della formazione italiana nel mondo.

* * *

Il Capo III regola l'impiego all'estero del personale di ruolo del comparto scuola.

Le disposizioni di stato giuridico (sezione I) riprendono disposizioni legislative o contrattuali già vigenti, salvo alcuni aggiornamenti di volta in volta evidenziati:

- nell'individuazione delle categorie di personale interessato (art. 17) si è aggiornata la terminologia, si è chiarita la natura triennale del contingente (aumentato di 50 unità per il sostegno agli alunni con disabilità e al potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, con particolare riferimento alle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni), si sono chiarite, in coerenza con la prassi consolidata, i compiti delle varie categorie di personale inviato all'estero, enfatizzandone la funzionalità alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero;
- selezione e destinazione all'estero del personale (art. 18): si sono mantenuti i requisiti sostanziali già previsti con l'innalzamento da due a tre anni di servizio di ruolo in territorio nazionale, esplicitando la regola della pubblicità della selezione e indicando criteri di selezione, focalizzati sulle specifiche competenze linguistiche e didattiche necessarie per l'insegnamento all'estero ad alunni prevalentemente non di madrelingua italiana. Si chiarisce la non onerosità della disposizione in quanto i colloqui avvengono anche in modalità telematica e fuori dall'orario delle lezioni e ai componenti la commissione non viene corrisposto alcun compenso o rimborso spese.
- destinazione e durata del servizio all'estero (artt. 19 e 20): si disciplinano le modalità di destinazione all'estero del personale selezionato e si unificano periodo minimo e massimo di permanenza, prevedendo l'invio in un'unica sede per sei anni (attualmente è previsto un massimo complessivo di nove anni anche in più sedi e un minimo di tre anni): la ragione della



scelta è di assicurare un'adeguata continuità didattica evitando nel contempo un eccessivo distacco dalla realtà italiana: il personale inviato dall'Italia deve restare espressione del nostro Paese;

- articolazione del tempo di lavoro e formazione in servizio (art. 21): oltre a ribadire – a scopo di maggiore chiarezza e per evitare il riproporsi di ingiustificate contestazioni – norme già desumibili dall'attuale ordinamento (unità oraria di sessanta minuti, recupero del minor tempo di lavoro derivante da unità didattiche di durata inferiore, articolazione anche plurisettimanale), si regola l'utilizzazione di docenti e lettori nei periodi di sospensione dell'attività didattica e si estendono gli aumenti delle ferie previsti per il personale del MAECI in servizio in sedi normali, disagiate o particolarmente disagiate. Si conferma l'obbligo di formazione anche durante il servizio all'estero;
- spezzoni di cattedra e supplenze (art. 22): si conferma il principio, già stabilito dagli articoli 649 e 650 del vigente testo unico, che gli spezzoni e le sostituzioni di docenti temporaneamente assenti sono coperti di regola con il personale già in servizio;
- assegnazioni temporanee e invio in missione (art. 23): oltre a confermare l'invio in missione per gli esami di Stato, si prevede, con norma di carattere eccezionale, la possibilità di inviare docenti in missione per fronteggiare esigenze imprevedute o alle quali non è possibile far fronte in altro modo (l'attuale art. 652 del testo unico fa ricorso all'istituto del comando, ma la procedura è farragিনosa e i requisiti sono eccessivamente rigidi);
- sanzioni disciplinari (art. 24): per evitare contestazioni sull'applicazione dell'articolo 55-bis del d. lgs. n. 165/2001, si chiariscono le competenze dell'ufficio procedimenti disciplinari del MAECI e dell'ambasciata o consolato di riferimento;
- rientro in Italia (art. 25): si riproducono e si chiarisce la portata all'estero di norme contrattuali e normative già vigenti (si è solo ritenuto di far conseguire la cessazione del servizio all'estero ad una sanzione irrogata dal Ministero e non dalla sede all'estero, a maggior garanzia del personale interessato);
- foro competente (art. 26): si chiarisce la giurisdizione del giudice italiano (e non di quello straniero) e la competenza territoriale del foro di Roma (la centralizzazione del contenzioso a Roma è essenziale per assicurare unitarietà di trattazione alla materia, del tutto particolare dell'impiego di personale all'estero).

Le norme sul trattamento economico (sezione II) sono state radicalmente semplificate sul piano redazionale, uniformando la struttura del trattamento economico del personale della scuola all'estero a quello del personale del MAECI:

- retribuzione (art. 27): è confermata una regola vigente (il personale della scuola continuerà a non subire le decurtazioni delle componenti stipendiali previste per il personale MAECI dall'art. 170, primo comma, del DPR n. 18/1967);
- trattamento economico all'estero (art. 28): si estendono al personale della scuola, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, le regole previste per il trattamento economico all'estero del personale MAECI (gli articoli da 658 a 672 del vigente testo unico delineano un sistema simile, ma non del tutto coincidente con quello del personale MAECI e le differenze sono aumentate a seguito dei radicali interventi di riforma del trattamento economico all'estero del personale MAECI introdotti con il DL n. 101/2013, con il DL n. 66/2014 e soprattutto con la legge di stabilità 2015); tra le maggiori innovazioni dell'intervento normativo proposto, vi sono: estensione al personale della scuola dell'indennità di richiamo alla fine del servizio all'estero, rimborso integrale del viaggio di congedo, contributo forfettario (e non a piè di lista) per le spese di trasloco, l'indennità per spese di abitazione, la possibilità di usufruire senza decurtazioni dell'indennità di servizio all'estero di alloggi in disponibilità dell'amministrazione, la rimodulazione delle aggiunte per situazioni di famiglia (con aumento



degli aumenti per i figli e riduzione di quella per i coniugi a carico). I commi 4, 5 e 6 regolano: il trattamento economico per lettori con incarichi extra-accademici e dei collaboratori individuati dal dirigente stesso di scuole amministrate dallo Stato; il trattamento economico per le ore eccedentarie (per ragioni di semplicità e rapidità, si prevede la corresponsione di una maggiorazione dell'indennità di sede da parte del MAECI, in luogo dell'applicazione della complessa procedura di pagamento degli straordinari prevista per il territorio metropolitano); il trattamento economico per le missioni di cui all'articolo 23, comma 1 (equiparate alle cosiddette "assegnazioni brevi" del personale MAECI, che, base all'articolo 170, comma quinto, del DPR n. 18/1967, danno luogo ad un trattamento commisurato all'indennità di servizio all'estero, ma senza la maggior parte dei benefici accessori previsti per le ordinarie destinazioni all'estero).

- servizio in residenze disagiate (art. 29): rispetto al regime attuale, si prevede che la sopravvalutazione per la quiescenza sia solo a domanda dell'interessato o degli aventi causa ed esclusivamente per il servizio in sedi disagiate o particolarmente disagiate (per le quali, in ragione delle difficoltà della permanenza in quei Paesi, è opportuno garantire adeguati incentivi per la copertura dei posti).

* * *

Il capo IV contiene disposizioni di varia natura così raggruppabili:

- impiego di personale non di ruolo nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato (articoli 30, 31 e 32): conformemente ad un espresso criterio di delega - comma 181, lettera h), numero 4) - si estende la possibilità di reclutare docenti con contratto locale anche per materie obbligatorie per l'ordinamento italiano, ivi incluso il sostegno agli alunni disabili (per le materie obbligatorie secondo l'ordinamento locale questo è già consentito dall'articolo 653 del testo unico vigente), si prevede che anche alle sostituzioni di personale temporaneamente assente si provveda con contratti regolati dal diritto locale (senza quindi corresponsione dell'indennità di servizio all'estero); si dispone inoltre che il trattamento economico del personale docente locale non possa essere inferiore ai tre quarti della retribuzione metropolitana dei docenti italiani (attribuendo quindi, a fronte di un lavoro simile, una retribuzione simile, con una correzione dovuta al diverso potere d'acquisto della moneta: attualmente in alcune scuole statali all'estero i docenti locali percepiscono uno stipendio largamente inferiore a quello dei loro colleghi italiani, con un'ingiustificata diversità di trattamento fonte di contenziosi innanzi ai fori locali e di imbarazzi nei confronti delle autorità locali). Si modifica il regime delle sostituzioni di personale assente, consentendo, in alternativa all'impiego di docenti già in servizio, solo la stipula di contratti di diritto locale. Si consente infine l'assunzione in loco (con modalità e trattamento economico simili a quelli dell'analogo personale locale delle rappresentanze diplomatiche) di personale non docente. Per il regime giuridico ed economico si rinvia, salvo quanto espressamente disposto, alle regole applicabili al personale a contratto a legge locale delle rappresentanze diplomatiche. In base all'articolo 32, comma 2, per i contratti a tempo determinato, i limiti massimi dovranno rispettare sia il diritto locale che quello italiano: in sostanza, le scuole all'estero dovranno attenersi alla normativa più restrittiva in materia di limiti ai contratti a tempo determinato. Si precisa che i contratti a tempo indeterminato indicati all'articolo 32, comma 2, sono contratti retti dalla normativa straniera locale, stipulati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; non si tratta in alcun modo di posizioni che danno luogo a pretesa di assunzione nei ruoli statali, come espressamente indicato all'articolo 32, comma 4, e quindi non rientrano né possono rientrare nelle dotazioni organiche previste per il personale della scuola sul territorio nazionale.
- servizio civile e tirocini (art. 33): si ritiene utile aprire il più possibile le scuole all'estero alle esperienze positive del servizio civile e dei tirocini all'estero (in particolare quest'ultima



esperienza, con i cosiddetti tirocini "MAE-CRUI", di recente riattivati in virtù di una norma contenuta nell'ultimo decreto missioni internazionali, si è rivelata largamente positiva e può consentire il formarsi di un'utile esperienza all'estero per completare percorsi di studi il cui sbocco è l'insegnamento);

- scuole europee (art. 34): si conferma che il personale delle scuole europee, i cui oneri non sono a carico del MAECI, è inserito in un contingente a sé, aggiuntivo rispetto a quello del personale da inviare nelle scuole italiane all'estero, si regolano, per quanto non disciplinato dall'ordinamento delle scuole europee, le modalità di selezione di detto personale e si estendono, con eccezioni per gli incarichi apicali, le regole sulla durata del servizio nelle scuole italiane all'estero (si evitano disparità di trattamento, coerentemente con l'intento di mantenere nei docenti inviati all'estero uno stretto legame con la realtà italiana);

* * *

Il Capo V prevede misure per la digitalizzazione delle scuole.

- piano per l'innovazione digitale (art. 35): si prevedono interventi per la digitalizzazione della scuole amministrato dallo stato.

* * *

Il Capo VI reca Disposizioni finali

- disposizioni transitorie e finali e abrogazioni (art. 36, 37 e 38): si ribadisce la prevalenza delle norme di legge su quelle contrattuali (ancorché per il servizio all'estero la norma non sia innovativa – cfr. art. 45, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001, che riproduce un'analogia disposizione del d. lgs. n. 29/1993 - è opportuno confermarla, per chiarire alcune incertezze ingenerate da norme contrattuali successive) e si regola un'ordinata successione delle norme sulla durata del servizio all'estero, sul subentro della nuova gestione contabile delle scuole all'estero, sul nuovo regime del trattamento economico del personale di ruolo, sulle modalità di selezione e sul regime giuridico del personale reclutato in loco già in servizio. Si adegua inoltre il regime dell'iscrizione anagrafica del personale della scuola a quello previsto per il personale di ruolo del MAECI.
- Copertura finanziaria: si quantificano gli oneri derivanti dalla formazione del personale e dal sistema di valutazione, dall'aumento di contingente e dagli interventi di digitalizzazione..



RELAZIONE TECNICA

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Nota metodologica:

Sono oggetto di analisi le disposizioni totalmente o parzialmente innovative rispetto alla normativa già vigente. Per le restanti disposizioni si indicano le previsioni normative vigenti di cui le nuove disposizioni riproducono il contenuto.

Abbreviazioni:

- **MAECI**: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
- **MEF**: Ministero dell'economia e delle finanze
- **MIUR**: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
- **DPR 18/1967**: ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
- **"TUIR"**: testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- **"TUPI"**: norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- **"TUS"**: testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
- **"legge delega"**: riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107;
- **"CCNL dirigenti"**: contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'area V per il quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003;
- **"CCNL non dirigenti"**: contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Scuola (docenti e ATA) per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, firmato il 29 novembre 2007;
- **ATA**: personale amministrativo, tecnico e ausiliario del Comparto Scuola



SINTESI DEGLI ONERI E DEGLI STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE

NB Non sono considerati né gli stanziamenti né gli oneri corrispondenti ad istituti che restano invariati e il cui onere si può quindi presumere come invariato sia prima che dopo la riforma (ad esempio: spese per assicurazioni del personale, provvidenze scolastiche o spese per gli esami di Stato, sulle quali cfr. pagina 7).

STANZIAMENTI ED ENTRATE A LEGISLAZIONE VIGENTE							
	Cap.	PG		2017	2018	dal 2019	
MAECI	2502		retribuzioni supplenti e contrattisti locali	€ 6.623.475	€ 6.623.475	€ 6.623.475	
	2503	1	ISE docenti di ruolo	€ 32.700.000	€ 32.700.000	€ 32.700.000	
		2	imposte su ISE	€ 3.842.037	€ 3.842.037	€ 3.842.037	
		3	oneri a carico del dipendente su ISE	€ 1.496.792	€ 1.496.792	€ 1.496.792	
		4	contributo spese abitazione	€ 491.052	€ 491.052	€ 491.052	
		6	indennità di sistemazione	€ 1.022.500	€ 1.022.500	€ 1.022.500	
		9	miglioramento offerta formativa	€ 923.321	€ 923.321	€ 923.321	
		2514	oneri riflessi	€ 4.645.133	€ 4.645.133	€ 4.645.133	
		2560	6	viaggio di congedo	€ 238.562	€ 235.346	€ 235.346
		2560	7	spese di trasporto	€ 1.101.055	€ 1.086.210	€ 1.101.278
	<i>Totale stanziamenti MAECI a legislazione vigente</i>			<i>€ 53.083.927</i>	<i>€ 53.065.866</i>	<i>€ 53.080.934</i>	
MIUR	<i>Fondo per il Piano nazionale per la scuola digitale</i>			€ 520.000			
	<i>Fondo "Buona scuola"</i>				€ 2.200.000	€ 4.000.000	
TOTALE ENTRATE				€ 53.603.927	€ 55.265.866	€ 57.080.934	



COSTO DISPOSIZIONI ONEROSE							
Disposizioni	Riferimento in RT	Voci di spesa	Sottovoci	Capitolo	Onere		
					2017	2018	dal 2019
Art. 14	Pag. 8	Formazione	Onnicomprensivo	MIUR	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000
Art. 15	Pag. 8-9	Valutazione	Onnicomprensivo	MIUR	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Art. 17	Pag. 5-6 e All. 1, punto 3)	Incremento del contingente	Onnicomprensivo	da ripartire tra capitoli MAECI	€ 0	€ 2.200.000	€ 4.000.000
Art. 28, co. 1, 2 e 7	All. 1/A, Tab. A	ISE e accessori	Indennità	2503	€ 40.115.759	€ 40.115.759	€ 40.115.759
			Oneri riflessi	2514	€ 2.692.767	€ 2.692.767	€ 2.692.767
			Viaggi	Rimborsi	2560	€ 1.404.649	€ 1.404.649
Art. 28, co. 2	All. 1, Tab. B	Compensazioni del minor gettito	Carico dipendente	2503	€ 550.722	€ 550.722	€ 550.722
			Oneri riflessi	2514	€ 142.281	€ 142.281	€ 142.281
Art. 28, co. 4	All. 2	Incarichi	Indennità	2514	€ 141.882	€ 141.882	€ 141.882
Art. 22; Art. 28, co. 5	All. 3	Ore eccedentarie docenti di ruolo	Onnicomprensivo	2503	€ 435.904	€ 435.904	€ 435.904
Art. 23, co. 1; Art. 28, co. 6	All. 4	Assegnazioni brevi	Indennità	2503	€ 252.124	€ 252.124	€ 252.124
			Oneri riflessi	2514	€ 17.428	€ 17.428	€ 17.428
Art. 30	All. 5	Docenti a contratto locale	Stipendi	2502	€ 3.593.215	€ 3.593.215	€ 3.593.215
			Oneri riflessi	2514	€ 1.025.109	€ 1.025.109	€ 1.025.109
			Rimborsi	2560	€ 148.193	€ 148.193	€ 148.193
Art. 31	All. 6	Non docenti a contratto locale	Stipendi	2502	€ 1.577.263	€ 1.577.263	€ 1.577.263
			Oneri riflessi	2514	€ 476.480	€ 476.480	€ 476.480
Art. 33	Pag. 11	Tirocini	Onnicomprensivo	2503	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
Art. 35	All. 7	digitalizzazione	Onnicomprensivo	7248	€ 520.000	€ 0	€ 0
Totale formazione e valutazione (risparmi da art. 28, da trasferire a stato previsione MIUR)					€ 370.000	€ 370.000	€ 370.000
Totale onere su capitolo 2502					€ 5.170.478	€ 5.170.478	€ 5.170.478
Totale onere su capitolo 2503 (PG 1, 2, 3, 4, 6 e 9)					€ 41.474.509	€ 41.474.509	€ 41.474.509
Totale onere su capitolo 2514					€ 4.495.947	€ 4.495.947	€ 4.495.947
Totale onere su capitolo 2560 (PG 6 e 7)					€ 1.552.842	€ 1.552.842	€ 1.552.842
Totale onere da ripartire su capitoli 2503, 2514 e 2560					€ 0	€ 2.200.000	€ 4.000.000
Totale onere aggiuntivo su capitolo 7248					€ 520.000	€ 0	€ 0
TOTALE GENERALE ONERI DEL PROVVEDIMENTO					€ 53.583.775	€ 55.263.775	€ 57.063.775



ESAME DELLE DISPOSIZIONI
(SINTESI DEL CONTENUTO E CONFRONTO CON LA NORMATIVA VIGENTE)

CAPO I (ARTICOLI DA 1 A 12) – SISTEMA FORMAZIONE ITALIA NEL MONDO

Sintesi del contenuto e confronto con la normativa vigente

Il capo contiene norme ordinarie, che riordinano la normativa vigente relativa alle iniziative scolastiche ed educative all'estero. Più in particolare:

- **art. 1:** **ambito di applicazione:** si determina l'ambito di applicazione richiamando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in ordine alla gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero. Non comporta oneri per la finanza pubblica.
- **art. 2:** **obiettivi del sistema della formazione italiana nel mondo:** si definiscono le finalità formative, coerentemente con quanto previsto dalla legge 107/2015. La norma non comporta alcun onere aggiuntivo, non essendo ad essa associata alcuna nuova struttura istituzionale, né spese obbligatorie di qualsiasi natura. Tale previsione corrisponde alla necessità di ricondurre ad un'unica *policy* gli interventi e le attività di natura formativa, già attualmente esistenti e volti alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero. La norma prevede una clausola di salvaguardia esplicita che garantisce l'attuazione del decreto legislativo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatti salvi i nuovi oneri coperti ai sensi dell'articolo 39, commi 1, 2 e 3.
- **art. 3:** **articolazione del sistema della formazione italiana nel mondo:** norma ricognitiva delle diverse componenti del Sistema, scuole all'estero amministrate dallo Stato, scuole paritarie all'estero, altre scuole italiane all'estero, associazione delle scuole italiane all'estero, iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, lettori.
co. 2. La disposizione non è innovativa, in quanto anche a legislazione vigente sono autorizzate concessione di contributi, l'invio di materiale didattico e di docenti a iniziative scolastiche all'estero (art. 625, comma 1, art. 633, art. 638 del decreto legislativo n. 297/1994) e poiché la norma non configura alcun obbligo o automatismo di concessione di tali benefici, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **art. 4:** **principi fondamentali di organizzazione e di gestione delle scuole amministrate dallo Stato**
co. 1: TUS (art. 627). Si ritiene di dover emanare il decreto MAECI-MIUR di concerto con il MEF, si applica, in ogni caso, l'articolo 17-bis della legge n. 241/90.
co. 2: TUS (art. 629). La norma che prevede la conformazione degli ordinamenti delle scuole amministrate dallo Stato all'estero agli ordinamenti delle corrispondenti tipologie di scuole sul territorio nazionale ripropone, con minime varianti, l'articolo 629 del TUS. A legislazione vigente, lo Stato può istituire all'estero scuole (vedi scuola italiana di Asmara e ad Addis Abeba dove sono attivi gli indirizzi "Costruzioni, ambiente e territorio" e "Amministrazione, finanza e marketing"). La quadriennalità di alcuni indirizzi di scuola secondaria di II grado è disposta avvalendosi della facoltà di adattare gli ordinamenti alle esigenze locali. Inoltre, va segnalato che la compressione



in un quadriennio non comporta generalmente una significativa riduzione del monte ore complessivo nell'ambito dell'intero percorso di studi (le ore totali di lezione nel quadriennio coincidono in genere con le ore totali di lezione impartite in un quinquennio in Italia).

All'evidenza, inoltre, non è possibile istituire percorsi di IEFP – IFTS – ITS, in quanto gli stessi non fanno parte del sistema di istruzione.

co. 3: adegua alla realtà estera le modalità di preparazione del piano dell'offerta formativa, tenuto conto della responsabilità di coordinamento delle realtà del sistema Italia all'estero che incombe sulle rappresentanze diplomatiche (art. 37, co. 3, DPR 18/1967); disposizione di carattere ordinamentale, non suscettibile di generare oneri aggiuntivi;

co. 4: il comma ripropone l'art. 630 del TUS, nonché l'articolo 6 del regio decreto n. 740/1940. Relativamente alla religione cattolica, la norma è peraltro attuativa dell'articolo 9, comma 2 degli "accordi di Villa Madama"(legge n. 121/1985).

- **art. 5: gestione delle scuole amministrato dallo Stato.**

co. 1: In caso di assenza o di impedimento del dirigente scolastico, le funzioni sono temporaneamente svolte da un docente incaricato o, in mancanza, dal capo dell'ufficio consolare o della rappresentanza diplomatica. Il predetto docente non è esonerato dall'insegnamento. La misura della maggiorazione del trattamento economico accessorio è determinata in 1/12, (per la relativa copertura si rinvia a quanto descritto dall'articolo 28, comma 4), trattandosi di maggiorazione del trattamento economico all'estero (quindi di un accessorio di natura non retributiva) che non può che essere per 12 mensilità. La maggiorazione spetta a prescindere dai giorni di reggenza, in considerazione del fatto che alle funzioni vicarie corrispondono in via usuale maggiori responsabilità e che quindi è equa l'attribuzione di una maggiorazione durante tutto l'arco temporale di attribuzione della funzione vicaria.

co. 2: per ogni scuola amministrato dallo Stato, la norma riconduce ad un unico bilancio sia i finanziamenti ministeriali che le altre entrate attualmente riconducibili alle casse scolastiche, funzionanti ai sensi del D.I. MAE-MPI 20 luglio 1969 e soppresse in base all'art. 37, comma 1; attribuisce al dirigente scolastico la responsabilità della gestione del bilancio e ne armonizza le modalità di gestione a quelle previste per le rappresentanze diplomatiche, in coerenza con il principio di armonizzazione contabile contenuto nella legge delega (art. 1, co. 143 e co. 181, lett. a, num. 3); disposizione di carattere ordinamentale, non suscettibile di creare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

- **art. 6: scuole paritarie all'estero**

co. 1, 2 e 3: TUS (art. 634) e legge n. 62/2000. In relazione, alle visite ispettive, si precisa che le stesse sono già disciplinate dal decreto interministeriale MAE-MIUR n. 4716 del 23 luglio 2009;

co. 4: Le scuole paritarie provvedono alle spese di vitto e alloggio del personale inviato all'estero per lo svolgimento degli esami di stato ed alla sostituzione del personale docente assente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **art. 7: altre scuole italiane all'estero**

co. 1: TUS (art. 635) e DL n. 250/2005 (art. 1-bis, co. 4-5, applicata anche all'estero mediante provvedimento MAE-MIUR n. 4461 del 6 settembre 2012, pubblicato in G.U. n. 253 del 29 ottobre 2012). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica



co. 2: consente di creare sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; la disposizione in esame ha carattere ordinamentale ed è attuativa di un espresso criterio direttivo della legge delega (art. 1, co. 181, lett. h, num. 3). La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

co. 3: disposizione innovativa, di carattere ordinamentale, che consente il riconoscimento di scuole a ordinamento misto, non organizzate dallo Stato italiano e quindi non suscettibili di generare oneri a carico delle finanze pubbliche.

Si fa presente che, l'invio di docenti statali trova comunque quale limite invalicabile nella consistenza numerica del contingente stabilito per legge e nelle risorse finanziarie stabilite anch'esse per legge.

- **art. 8: iniziative in forma associata delle scuole all'estero** (amministrate dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati). La disposizione in esame ha carattere meramente ordinamentale e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- **art. 9: partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema formazione Italia nel mondo**

co 1: riconosce la possibilità, per le scuole del sistema della formazione italiana nel mondo, di collaborare con soggetti pubblici e privati, per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo;

co 2: consente di condividere con i privati i costi dell'organizzazione di scuole all'estero; disposizione innovativa, ma di carattere ordinamentale, non suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

co. 3: disposizione innovativa, ma di carattere ordinamentale, che consente di organizzare, nelle scuole amministrate dallo Stato, anche con soggetti pubblici o privati, scuole o sezioni ad ordinamento misto o locale. Dalla disposizione non derivano oneri a carico delle finanze pubbliche, pertanto, dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- **art. 10: iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero:** aggiornamento, di carattere ordinamentale, delle iniziative per la lingua e cultura italiana all'estero (cosiddetti "corsi") alla mutata realtà sociale e culturale; attività già prevista dal TUS (art. 625, co. 3 – art. 636). La nuova formulazione lascia immutata la natura rimodulabile del relativo stanziamento. Dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (capitolo 3153 dello stato di previsione del MAECI).

- **art. 11: lettori** Anche il decreto legislativo n. 297/1994 (art. 640, comma 16, e art. 658, comma 9, 12), prevede l'invio di lettori, attribuendo a quelli incaricati, anche di attività extra accademiche, un assegno di sede maggiore di circa 1/12 rispetto a quello dei lettori senza incarichi extra accademici (il lettore con incarichi extra-accademici ha un assegno base di 1.260.000 lire contro 1.160.000 per quello senza incarichi). Poiché il decreto legislativo in esame sostituisce completamente la parte V del dlgs n. 297/94, si rende necessario disciplinare anche nel nuovo testo le due figure dei lettori attualmente già esistenti. Sugli oneri derivanti dalla presenza dei lettori all'estero, si veda quanto indicato relativamente all'articolo 28, comma 4.

co. 1 TUS (art. 640, co. 1 – 658, co. 9, num. 12);

co. 2 TUS (art. 640, co. 1 – 658, co. 9, num. 9); le conseguenze in termini di trattamento economico sono regolate dall'art. 28, comma 4, al quale si rinvia;

co. 3: norma di carattere ordinamentale, che codifica un'attività già svolta da MAECI e MIUR; attribuisce alle predette amministrazioni una mera facoltà, come tale esercitabile solo nei limiti



delle risorse disponibili a legislazione vigente; la disposizione chiarisce peraltro che il contratto di lavoro di tale tipologia di lettori è instaurato esclusivamente tra gli interessati e l'università straniera. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- **art. 12: gestione, coordinamento e vigilanza:** riprende la disposizione del TUS (art. 626), rivedendo il contingente necessario per gestire, coordinare e vigilare il sistema formazione Italia nel mondo.

CAPO II (ARTICOLI DA 13 A 16) - PROFILO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE DA DESTINARE ALL'ESTERO E VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE ITALIANA NEL MONDO

Sintesi del contenuto e confronto con la normativa vigente

Il Capo contiene disposizioni per individuare il personale da destinare all'estero e per la relativa formazione e valutazione. Gli articoli 14 e 15 non trovano corrispondenza nella normativa vigente.

- **art. 13: profilo professionale del personale da destinare all'estero:** il MIUR e il MAECI individuano i requisiti del profilo culturale e professionale del personale da destinare all'estero. E' una norma ordinamentale, da cui non derivano oneri.
- **art. 14: formazione del personale da destinare all'estero:** Si introduce la formazione propedeutica del personale da destinare all'estero, nonché di quello già in servizio all'estero. Dalla presente disposizione derivano oneri quantificati in 170.000 euro annui a decorrere dal 2018.

In particolare, per garantire la qualità, l'efficacia e la coerenza del sistema della formazione italiana nel mondo, l'articolo 14, al comma 1, dispone la formazione propedeutica e in servizio del personale da destinare all'estero al fine di garantire un adeguato livello qualitativo dell'intervento formativo rinviando. La specificazione delle modalità di erogazione di tale formazione al decreto interministeriale disciplinato dall'articolo 13.

A tale proposito, in via generale, per quanto concerne la formazione propedeutica del citato personale e poi, successivamente al primo anno di servizio all'estero la formazione in servizio, nell'ipotesi che i corsi debbano essere svolti per 25 ore per ciascuna unità di personale l'anno e che i costi di docenza siano pari ad euro 100 l'ora, si avrebbe un costo unitario per ogni corso pari ad euro 2.500, tenuto conto che per i corsi non si prevedono esoneri dall'attività di insegnamento. Considerato che il numero di unità di personale da formare sia pari a 674, è necessario ipotizzare che :

- per le modalità in presenza (da prevedere come una delle possibilità solo per la formazione propedeutica all'invio all'estero), ipotizzando che le stesse unità siano distribuite in genere in numero di 10 per luogo, dovrebbero essere attivati 68 corsi di formazione. Pertanto, moltiplicando il numero di corsi da attivare per il costo unitario di ciascun corso si avrebbe un onere complessivo pari a 170.000 euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2018.
- per le modalità di apprendimento a distanza o e-learning, che sarà una delle alternative per la formazione propedeutica e la soluzione da privilegiare per la formazione in servizio, rimane alto il numero di corsi di formazione da realizzare e relativo materiale didattico da predisporre, ma non vi sono oneri aggiuntivi circa le modalità di somministrazione, in quanto saranno riutilizzate le piattaforme (MIUR e INDIRE), già in uso per la formazione a distanza dei docenti metropolitani.



- Con riferimento all'attribuzione della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento al personale, si fa presente che i docenti in servizio all'estero sono già destinatari di tale beneficio.

Tale onere, che costituisce limite di spesa, trova copertura ai sensi dell'articolo 39, comma 1.

- **art. 15: sistema di valutazione:** Si istituisce il sistema di valutazione delle attività svolte nel sistema della formazione italiana nel mondo. In coerenza e sul modello della valutazione del sistema nazionale di istruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80/2013 e della legge n. 107/2015, la norma (commi 1 e 2) prevede l'istituzione di un sistema di valutazione delle attività svolte dalle scuole italiane all'estero, in particolare con riguardo alla qualità dell'offerta formativa; all'impatto degli interventi; alla qualità dell'insegnamento offerto dai docenti inviati all'estero; alla performance del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici inviati all'estero. Come espressamente previsto dal comma 2, l'utilizzo dei principi del modello nazionale dovrà tener conto dei contesti locali. Per la specifica delle modalità, dei criteri e degli strumenti del sistema di valutazione di cui al presente articolo, nonché per la disciplina dei processi di autovalutazione e di valutazione esterna e delle azioni di miglioramento e di rendicontazione sociale, il comma 3 rinvia ad apposito atto del MIUR, di intesa con il MAECI. Per quanto riguarda i punti di cui al comma 1, lettera a), b) e c), il sistema di valutazione per le scuole statali italiane all'estero è strutturato tenendo conto della specificità delle istituzioni scolastiche. Il processo di valutazione prende avvio attraverso la redazione del Rapporto di Autovalutazione elaborato dai dirigenti scolastici, sulla base del modello adottato per le scuole del sistema nazionale di istruzione. A differenza delle scuole del territorio metropolitano, per le quali il Rapporto di Autovalutazione contiene dati precompilati da parte del sistema informativo centrale, il rapporto da elaborare dalle scuole italiane all'estero necessita della integrale compilazione con l'inserimento di indicatori direttamente elaborati. A questo fine viene messo a disposizione, quale modello indicativo da adottare, il Rapporto di autovalutazione in uso per le scuole metropolitane. Per quanto riguarda l'attività di cui al comma 1, lettera d), l'incarico dei dirigenti scolastici terrà conto degli obiettivi di miglioramento del servizio scolastico indicati nel rapporto di autovalutazione, analogamente a quanto previsto per i dirigenti scolastici del territorio metropolitano. Pertanto, dal punto di vista del calcolo degli oneri finanziari derivanti dalla norma, si rendono necessari interventi evolutivi dei software e delle banche dati che sono alla base del Sistema nazionale di valutazione delle scuole metropolitane, per una spesa nel limite massimo di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 che trova copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
- **art. 16: pubblicità del sistema della formazione italiana nel mondo:** La norma prevede l'istituzione di una sezione per il sistema della formazione italiana nel mondo nell'ambito del Portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 1, comma 136 della legge delega, all'interno della quale dare evidenza delle attività e delle iniziative effettuate. Si tratta di norma ordinamentale da cui non discendono oneri aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla creazione e dal mantenimento del citato Portale e coperti mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 141 della legge delega.



CAPO III (ARTICOLI DA 17 A 26) - PERSONALE INVIATO ALL'ESTERO

SEZIONE I – STATO GIURIDICO

Sintesi del contenuto e confronto con la normativa vigente

La sezione contiene norme ordinamentali, che regolano lo stato giuridico del personale del Comparto Scuola inviato all'estero, aggiornando le disposizioni legislative vigenti, anche in considerazione del mutato perimetro della contrattazione collettiva, a seguito della modifica dell'art. 40 del TUPI introdotta dall'articolo 54 del dlgs. n. 150/2009. Più in particolare:

- **art. 17: categorie e contingenti di personale:**

co. 1: TUS (art. 639 – art. 642, co. 2); a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 (cfr. articolo 37 comma 6) si aumenta il contingente di 50 unità per garantire il sostegno agli alunni con disabilità e per potenziare determinati settori, quali arte, cinema e musica. Gli oneri legati alle competenze accessorie al personale addetto alle istituzioni scolastiche, derivanti dall'incremento del contingente, pari ad euro 2,2 milioni per il 2018 ed euro 4 milioni a decorrere dal 2019, come indicato nell'All. 1, sezione 1.3, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Per quanto concerne il trattamento economico fondamentale, la retribuzione metropolitana è a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio dei capitoli di stipendi del MIUR nell'ambito del contingente di personale già autorizzato, ovvero nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 64 della legge n. 107 del 2015. Le 50 unità di incremento saranno assegnate nel limite di 10 unità sul sostegno agli alunni con disabilità e le restanti unità sul potenziamento dei posti comuni. Il contingente di personale statale inviabile all'estero costituisce, per definizione, un limite massimo. Tale contingente non costituisce però un "limite di spesa per tutte le attività previste dal presente decreto legislativo", in quanto sia questo decreto che la legislazione già vigente, non prevede solo l'invio di docenti di ruolo, ma disciplinano anche altre attività (corsi ed altre iniziative educative), anch'esse finanziate mediante erogazioni di contributi a scuole.

co. 2: vedi riferimento al CCNL dirigenti (artt. 45 e 47);

co. 3: TUS (art. 639, co. 1 – art. 640, co. 16 – art. 658, co. 9); CCNL (art. 111);

co. 4: CCNL non dirigenti (art. 111). La mancata previsione di posti all'estero per dirigenti con funzioni ispettive risponde alla prassi di non inviare tale personale all'estero, tanto più che la severa riduzione del contingente da ultimo imposta con il DL n. 95/2012, non consentirebbe tale possibilità. Il monitoraggio e valutazione delle scuole paritarie sono svolti dai dirigenti scolastici in servizio presso i consolati e le ambasciate e tale previsione si conferma anche in questo decreto legislativo.

- **art. 18: selezione:**

co. 1: TUS (art. 640, co. 1); CCNL non dirigenti (art. 110, co. 2); l'innalzamento del requisito di servizio di ruolo in Italia (da 1 a 3 anni dopo il periodo di prova) non genera oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il trattamento economico all'estero è parametrato esclusivamente al posto funzione ricoperto nell'ambito del contingente e non all'anzianità di servizio;

co. 2: TUS (art. 640) e art. 111 del CCNL non dirigenti, si definiscono le modalità di selezione del personale da destinare all'estero e si chiarisce la non onerosità della disposizione in quanto i colloqui avvengono eventualmente anche in modalità telematica e fuori dall'orario delle lezioni;

co. 3: per evitare oneri aggiuntivi e aggravii di spesa, si precisa che né ai componenti della commissione di selezione né ai partecipanti non spettano gettoni, rimborsi e né indennità di presenza.



co. 4: TUS (art. 640, co. 12); CCNL non dirigenti (art. 113).

- **art. 19: destinazione all'estero**

co. 1 e 2: TUS (art. 640, co. 2); CCNL non dirigenti (art. 114, co. 1 – art. 115); rispetto alla previsione di cui all'art. 640, comma 2 del TUS, la competenza per la selezione del personale da destinare all'estero, passa dal MAECI al MIUR, in conformità alla previsione della legge delega;

- **art. 20: durata del servizio all'estero**

co. 1: rispetto al quadro normativo attuale (art. 643 TUS; art. 116 CCNL non dirigenti; art. 46, comma 4, e 49 CCNL dirigenti; art. 2, comma 4-novies, del DL 225/2010), si fissa per tutte le categorie di personale il periodo di permanenza all'estero in 6 anni scolastici consecutivi; l'effetto sulla spesa in materia di trasferimenti è considerato nell'analisi dell'art. 28.

La durata del servizio all'estero rilevante in termini di oneri finanziari non è tanto la durata massima del servizio all'estero complessivo, ma soprattutto la durata della permanenza nella singola sede. La normativa attuale, di fonte sia legislativa che contrattuale, consente, nell'ambito della durata novennale del servizio all'estero, la possibilità in via ordinaria di trasferimenti da una sede all'estero ad altra sede all'estero, anche a domanda. La norma che si propone, invece, prevede 6 anni di periodo minimo e massimo, ma non consente trasferimenti estero su estero, salvo casi del tutto eccezionali motivati da ragioni di servizio e subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie: in altri termini, si prevede che i 6 anni debbano essere svolti tutti nella stessa sede. Nell'ambito di una riforma globale del trattamento all'estero gli oneri derivanti dalla frequenza dei trasferimenti possono essere valutati solo nel quadro complessivo della quantificazione degli oneri che si fornisce in relazione all'articolo 28. Si precisa comunque che, in via prudenziale, a fronte di una norma che prevede un periodo normale di 6 anni nella stessa sede, si è considerato un onere relativo ad una permanenza media di 5 anni, per tenere conto di possibili cessazioni anticipate dal servizio estero (peraltro non particolarmente frequenti nella pratica).

co. 2: rispetto al quadro normativo attuale (art. 644, co. 1 e 2, TUS; art. 2, co. 4-novies, DL 225/2010), il periodo minimo viene innalzato da 3 a 6 anni e si estendono i casi in cui il rientro anticipato comporta il venir meno del diritto ai benefici economici connessi con il trasferimento;

co. 3: disposizione che limita i casi di trasferimento ad altra sede all'estero a casi gravi ed eccezionali e subordinatamente alle risorse finanziarie disponibili. Si tratta di un principio già applicato nella prassi e che è opportuno esplicitare nella norma, anche ai fini di prevenire contenziosi.

- **art. 21: articolazione del tempo di lavoro**

co. 1: CCNL non dirigenti (art. 107, co. 1)

co. 2: CCNL non dirigenti (art. 28, co. 5, applicabile anche all'estero in virtù del rinvio contenuto all'art. 107, co. 1);

co. 3: disposizione di carattere ordinamentale, che disciplina le modalità mediante le quali i dirigenti scolastici o le rappresentanze diplomatico-consolari organizzano il servizio del personale docente e dei lettori nei periodi di sospensione dell'attività didattica;

co. 4: l'estensione a tutto il personale della scuola in servizio all'estero delle norme applicabili alle ferie del personale del MAECI vale ad evitare irragionevoli disparità di trattamento (l'estensione, che comporta un numero differenziato di ferie tra sedi normali, disagiate e particolarmente disagiate, attualmente è prevista per il solo personale ATA dall'art. 656, co. 2, TUS).



- **art. 22: insegnamenti obbligatori che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra e sostituzione di docenti temporaneamente assenti** (il relativo trattamento economico è disciplinato all'art. 28, comma 4):
 - co. 1: TUS (art. 650, co. 1); CCNL non dirigenti (art. 107, co. 3 e 4)
 - co. 2: TUS (art. 649); CCNL non dirigenti (art. 107, co. 3 e 4); per gli oneri si rinvia all'art. 28, co. 5.

- **art. 23: assegnazioni temporanee e invio in missione** (possibilità di fare fronte ad esigenze contingenti mediante invio in missione di personale della scuola e conferma del trattamento connesso con lo svolgimento di esami di Stato). La legge n. 107/2015 conferisce delega a riformare il trattamento economico all'estero del personale della scuola uniformandosi anche per esigenze evidenti di semplificazione amministrativa, ad istituti già applicati al personale del MAECI. Inoltre, la cosiddetta "assegnazione breve", prevista dall'ultimo comma dell'articolo 170 del DPR n. 18/1967, comporta un trattamento economico sensibilmente inferiore rispetto a quello conseguente all'articolo 652 del decreto legislativo n. 297/1994.
 - co. 1: la disposizione sostituisce l'art. 652 del TUS, con un meccanismo più snello, atto a fare fronte a situazioni eccezionali di impossibilità di reperire docenti idonei in loco; è norma di applicazione meramente eventuale; il trattamento economico è disciplinato all'articolo 28, co. 6;
 - co. 2: conferma il regime vigente relativo ai compensi per lo svolgimento degli esami di Stato. La spesa per missioni e viaggi di servizio (pari, in base al dato storico, a circa 550.000 euro annui) è imputata al capitolo 2560, piani gestionali 2 e 8 dello stato di previsione del MAECI, la cui dotazione è generalmente integrata con variazioni compensative dal capitolo 2619 (che presenta la necessaria capienza).

- **art. 24: sanzioni disciplinari** (precisazione degli uffici competenti ad irrogare le sanzioni ed armonizzazione dell'art. 55-bis del TUPI alla particolare organizzazione delle scuole all'estero); disposizioni di carattere puramente ordinamentale, per evitare contestazioni sulle competenze ad adottare provvedimenti disciplinari.

- **art. 25: rientro in Italia** in caso di incompatibilità ambientale e di sanzioni disciplinari e modalità di riassegnazione alle sedi metropolitane del personale docente e amministrativo già in servizio all'estero:
 - co. 1: TUS (art. 675, co. 1); CCNL non dirigenti (art. 120)
 - co. 2: TUS (art. 675, co. 4); CCNL non dirigenti (art. 121), l'innalzamento a 10 giorni della soglia a partire dalla quale scatta la cessazione d'ufficio dal servizio all'estero è coerente con la soglia a partire dalla quale l'art. 55-bis del TUPI attribuisce all'amministrazione centrale la competenza ad irrogare la sanzione;
 - co. 3: TUS (art. 647, co. 1), legge n.448/1998 (art. 26, co. 8, modificato dal DL 240/2000),
 - co. 4: TUS (art. 647, co. 2)
 - co. 5: norma coerente con l'attuale sistema di attribuzione degli incarichi ai dirigenti scolastici nel territorio nazionale. Non genera oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

- **art. 26 competenza territoriale del foro di Roma** per le controversie inerenti al personale del Comparto Scuola; disciplina confermativa del CCNL non dirigenti (art. 122) e del CCNL dirigenti (art. 51).



SEZIONE II – TRATTAMENTO ECONOMICO

Sintesi del contenuto e confronto con la normativa vigente

La sezione regola il trattamento economico del personale del Comparto Scuola inviato all'estero, in applicazione di un espresso criterio direttivo della legge delega (art. 1, co. 181, lett. h, num. 2) e in coerenza con la riforma del trattamento economico del personale del MAECI in servizio all'estero (art. 1, comma 319, legge n. 190/2014). Più in particolare:

- **art. 27: corresponsione per intero della retribuzione prevista per il servizio in Italia durante il servizio all'estero**, regola già contenuta nel TUS (art. 657), ossia le spese per la retribuzione prevista per il servizio in Italia del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, in servizio presso il Ministero stesso o presso le istituzioni scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza. Detto trattamento economico continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo. Per il personale del comparto scuola le disposizioni contrattuali da tempo vigenti hanno disposto il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nel trattamento stipendiale fondamentale. L'obbligo di corrispondere a detto personale anche le somme idealmente riconducibili all'ex indennità integrativa speciale è pertanto già sancito dalla normativa vigente (di fonte contrattuale e non legislativa).

Al riguardo si rileva che non si ravvisano profili di onerosità in quanto gli oneri derivanti dal conglobamento dell'IIS nello stipendio fondamentale del personale della scuola discendono direttamente dalla sottoscrizione del CCNL, che ha previsto tale conglobamento.

- **art. 28: estensione al personale del comparto scuola della riforma del trattamento economico all'estero del personale del MAECI, con mantenimento di un sistema differenziato di coefficienti di sede:**

co. 1: TUS (art. 658, co. 1); gli oneri sono quantificati all'All. 1 e trovano copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio nonché ai sensi dell'articolo 39. Le disposizioni si applicano al personale inviato all'estero con eccezione del personale inviato in missione. L'assegno di sede è corrisposto in ragione dei giorni di effettiva presenza all'estero, in quanto non ha natura di retribuzione, ma di compensazione forfettaria degli oneri derivanti dal servizio all'estero, pertanto non è prevista la corresponsione di una "tredicesima mensilità".
co. 1, lettera b). Si forniscono nell'All. 8 i coefficienti attualmente vigenti e nell'All. 9 il dettaglio dei calcoli effettuati per determinare l'onere

co. 2: TUS (art. 658, co. 2); la norma tiene conto della revisione delle modalità di legge n. 190/2014. Si forniscono in allegato il quadro di calcolo in base al quale sono stati stimati gli oneri (calcolo coefficienti medi di riferimento).

co. 3: TUS (art. 658, co. 9); gli assegni base sono stati convertiti in euro, ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto per il personale MAECI dall'art. 1, comma 319, della legge n. 190/2011) ed arrotondati; la struttura dei posti funzione all'estero è stata notevolmente semplificata. Si ribadisce la necessità di prevedere espressamente l'applicazione della norma anche ai lettori.

co. 4: prevede la corresponsione di una maggiorazione specifica per lo svolgimento delle funzioni di docente vicario di scuola amministrata dallo Stato all'estero (giustificato con le maggiori responsabilità derivanti dall'autonomia anche finanziaria delle scuole all'estero) e delle funzioni di lettore con incarichi extra accademici (in questo caso, la maggiorazione compensa la soppressione di un assegno base diversificato, prevista dall'articolo 658, co. 9 del TUS); i relativi oneri sono quantificati all'All. 2;



co. 5: TUS (art. 650, co. 2), rispetto all'ordinamento vigente, la norma consente di non retribuire le ore di lavoro eccedenti l'orario d'obbligo, compensandole con un periodo di riposo corrispondente durante la sospensione dell'attività scolastica; la disposizione è suscettibile di generare pertanto risparmi, non quantificati a titolo prudenziale. Per semplificare la gestione amministrativa dell'istituto ed incoraggiarne quindi l'applicazione, si applica il regime delle maggiorazioni del trattamento economico all'estero; gli oneri stimati sono **quantificati nell'All. 3**. Il numero di docenti di ruolo in servizio non rileva ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla copertura di ore eccedentarie. La tabella di cui all'Allegato 3, quantifica, sulla base dei dati storici (unica fonte ragionevolmente utilizzabile), alle colonne A e C le ore settimanali e annuali eccedentarie (che sono, per definizione, le ore per insegnamento di materie obbligatorie non costituenti cattedra non coperte con insegnanti reclutati localmente) e alla colonna F le ore annuali di assenza breve (per malattia ed altre cause) coperte senza nomina di supplenti (cioè con i docenti in servizio).

La data di inizio delle vacanze estive o invernali non rileva per l'applicazione della norma che prevede recuperi compensativi in luogo di compensi di pagamenti. Si assicura peraltro che l'anno scolastico all'estero ha una durata comparabile a quella dell'anno scolastico in Italia e che, conseguentemente, i giorni di sospensione delle attività didattiche sono in numero assai maggiore rispetto ai giorni di ferie del personale docente.

co. 6: art. 170, quinto comma, DPR 18/1967 e art. 668 del TUS. Gli eventuali oneri discendenti dalla norma e il confronto con il regime previgente sono riportati **nell'All. 4**;

co. 7: la disposizione adegua la struttura del trattamento economico del personale della scuola all'estero a quella prevista per il personale MAECI. La sostenibilità con gli stanziamenti previsti a legislazione vigente è dimostrata **nell'All. 1**.

Gli effetti fiscali e previdenziali sono puntualmente quantificati nella **sezione 2 dell'allegato 1** alla relazione tecnica: si ricorda al riguardo che, in base all'articolo 51 del TUIR, detti effetti non discendono dall'importo complessivo delle indennità, ma dal solo assegno di base, determinato direttamente dalla norma primaria.

Non si ritiene che l'equiparazione della struttura del trattamento economico all'estero del personale della scuola a quello del personale del MAECI possa dare luogo a "problemi applicativi": l'impianto normativo delle due tipologie di trattamento all'estero è già attualmente molto simile.

art. 29: servizio in residenze disagiate

co. 1: si propone di sostituire la supervalutazione del servizio all'estero, attualmente prevista in tutti i casi, con un'estensione al personale scolastico della sola supervalutazione, a domanda, delle sedi disagiate e particolarmente disagiate. Con cinque anni di servizio all'estero, in base al testo vigente del TUS (art. 673, co.2), il personale scolastico matura due anni aggiuntivi ai fini previdenziali (1 anno per il primo biennio, 1 anno per il successivo triennio); le 624 unità del contingente attuale maturano quindi in un quinquennio 1.248 annualità di supervalutazione a fini previdenziali. L'applicazione dell'articolo 144 del DPR 18/1967 comporta che ai 469 dipendenti in servizio in sedi normali non spetti alcuna supervalutazione; i 53 dipendenti in sedi disagiate in un quinquennio matureranno complessive 132,5 annualità di supervalutazione (2,5 anni per ogni quinquennio); i 102 dipendenti in sedi particolarmente disagiate matureranno in un quinquennio complessive 382,5 annualità di supervalutazione (3 anni e 9 mesi per ogni quinquennio). Anche senza considerare il venir meno dell'accelerata maturazione degli scatti stipendiali, dalla disposizione conseguono pertanto sicuramente risparmi per la finanza pubblica. L'entità complessiva dei risparmi, dipendendo da comportamenti individuali, non è prudenzialmente quantificata.



CAPO III - SITUAZIONI PARTICOLARI

SEZIONE I - PERSONALE LOCALE NELLE SCUOLE ALL'ESTERO AMMINISTRATE DALLO STATO

Sintesi del contenuto e confronto con la normativa vigente

La sezione contiene norme ordinamentali, che disciplinano la stipula di contratti regolati dalla normativa locale da parte delle scuole all'estero amministrate dallo Stato, in conformità con le norme applicabili di diritto internazionale pubblico e privato e armonizzando le previsioni con quelle applicabili al personale locale degli uffici all'estero del MAECI. Più in particolare:

- **art. 30:** regola la stipula di **contratti di docenza regolati dalla legislazione locale**, a tempo determinato ed indeterminato (l'onere complessivo derivante dall'articolo è quantificato nell'**All. 5**):

co. 1: **insegnamento di materie obbligatorie per l'ordinamento locale**, già previsto nel TUS (art. 653, co. 1); l'estensione della possibilità di sottoscrivere i contratti con cittadini italiani elimina un'ingiustificabile discriminazione a danno di cittadini italiani e di doppi cittadini residenti all'estero;

co. 2: **insegnamento di materie obbligatorie per l'ordinamento italiano, in casi limitati**; applicazione di un criterio direttivo della legge delega (art. 1, comma 181, lett. h, num. 4); la norma ha carattere ordinamentale;

co. 3 **regola la stipula di contratti regolati dalla normativa locale per esigenze sostitutive**;

co. 4: TUS (art. 651, co. 5);

Il comma prevede che i contratti a tempo determinato hanno la durata strettamente necessaria ad assicurare l'attività didattica.

co. 5: TUS (art. 651, co. 4, primo e secondo periodo); l'esclusione della possibilità di attribuire il trattamento economico accessorio previsto per il personale di ruolo razionalizza la spesa ed evita disparità di trattamento. I dati relativi alle retribuzioni, distinte per sede e con i puntuali dati storici relativi al numero di contratti stipulati, sono riportati nell'**allegato 5** alla relazione tecnica. Infine, non si ritiene che ci possano essere conflitti tra il presente comma e l'articolo 157 del DPR n. 18/1967, in quanto, per il personale docente, l'applicazione del predetto articolo 157 è espressamente esclusa dal comma 1 dell'articolo 32 dello schema di decreto legislativo in esame.

- **art. 31:** **assunzione in loco di personale non docente**, già previsto dal TUS (art. 654). Il criterio di determinazione della retribuzione del personale non docente assunto localmente è stabilito espressamente dall'articolo 32, comma 1, che rinvia - analogamente all'articolo 654, comma 3, del decreto legislativo n. 297/1994 - all'articolo 157 del DPR n. 18/1967. Tale rinvio è adeguato e risponde ad equità, svolgendo detto personale (a differenza di quello docente) mansioni comparabili al personale locale a contratto assunto dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati e dagli istituti di cultura all'estero.

La locuzione "personale permanentemente residente" è tratta dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari (rispettivamente art. 38 e art. 71) ed è quindi di uso comune in sede internazionale. Il requisito dei due anni minimi di residenza nel Paese discende dal rinvio all'articolo 155 del DPR n. 18/1967. -L'onere complessivo derivante dall'articolo è quantificato nell'**All. 6**.

- **art. 32:** **legge regolatrice dei contratti**

co. 1: armonizzazione dello stato giuridico ed economico del personale locale assunto dalle scuole all'estero amministrate dallo Stato con quello del personale locale degli uffici all'estero del MAECI (parte seconda, titolo VI, DPR 18/1967). Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non sono suscettibili di generare oneri per la finanza pubblica.



co. 2, 3 e 4: legge delega (art. 1, co. 131), con la necessaria armonizzazione alla legislazione locale; la norma è finalizzata a prevenire i contenziosi venutisi ad instaurare, a causa della reiterazione di contratti a tempo determinato, a fronte di esigenze che permangono per tutto il tempo in cui è istituita una scuola all'estero amministrata dallo Stato. La disposizione obbliga a rispettare sia i limiti imposti dalla normativa italiana sia quelli imposti dalla normativa locale.

La disposizione equivale a dire che, in ogni circostanza, ci si deve attenere alla legislazione più severa tra quella locale e quella italiana. Ad esempio, se la norma locale prevede un limite massimo di 2 anni dei contratti a tempo determinato, a fronte di una norma italiana che prevede un limite massimo di 3 anni, rispettando il limite locale di 2 anni si rispetta anche il limite italiano di 3. Poiché le controversie sono giudicate dai tribunali locali, che non applicano norme interne italiane quale quella in esame, l'unica norma che consente agli operatori un ragionevole margine di sicurezza nei confronti di contenziosi è quella che impone il rispetto di entrambe le legislazioni (cioè di quella più severa).

SEZIONE II – ALTRE SITUAZIONI PARTICOLARI

Sintesi del contenuto e confronto con la normativa vigente

La sezione contiene norme ordinamentali, che riguardano le seguenti situazioni particolari:

- **art. 33: utilizzazione di volontari in servizio civile nelle scuole all'estero e possibilità di svolgere tirocini curriculari nelle scuole all'estero:**
 - co. 1: legge n. 64/2001 (art. 9) e d.lgs. n. 12/2002 (art. 12)
 - co. 2: legge n. 92/2012 (art. 1, co. 34); la disposizione prevede il quadro ordinamentale entro il quale possono essere attivati i tirocini curriculari nell'ambito delle scuole all'estero, la cui attivazione è subordinata alle risorse disponibili a legislazione vigente. A titolo indicativo, si ipotizza di organizzare tirocini per 10 mesi l'anno con un contingente di 5 tirocinanti per ciascuna sede (8 scuole statali). Considerando che è previsto un rimborso forfetario di 300 euro mensili per ogni tirocinante, gli oneri derivanti dalla disposizione è pari a: $n. 5 \times 8 \times 300 \text{ euro} \times 10 \text{ mensilità} = 120.000 \text{ euro}$. Alla disposizione in esame si provvede nell'ambito delle risorse disponibili sul capitolo 2503 dello stato di previsione del MAECI.

- **art. 34: personale delle scuole europee, non incluso nel contingente di cui all'art. 17 in quanto i relativi oneri non sono a carico dell'amministrazione italiana.**
 - co. 1: TUS (art. 674); legge n. 151/1996; Regulations for Members of the Seconded Staff of the European Schools (art. 49, paragrafo 2)
 - co. 2: TUS (art. 639, co. 1 e 3); la disciplina sulla selezione del personale ha carattere ordinamentale e non presenta nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto dall'art. 640, co. 1, del TUS;
 - co. 3: rende coerenti con la disciplina del personale del contingente di cui all'art. 17 la durata minima e massima del servizio all'estero del personale delle scuole europee;
 - co. 4: disposizione ordinamentale, che, per ragioni di coerenza e per evitare disparità di trattamento, prevede che per la durata massima di servizio all'estero di cui all'art. 20 siano considerati cumulativamente tutti i periodi trascorsi all'estero sia in posti inclusi nel contingente di cui all'art. 17 sia presso Scuole europee; una variazione della durata massima del periodo all'estero non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto le spese connesse con il trasferimento per e da una scuola europea sono a carico del bilancio delle scuole europee (articoli 57 e seguenti del vigente Regolamento sul personale distaccato delle scuole europee); A legislazione vigente non esiste alcuna disposizione sul trattamento economico del personale in servizio nelle scuole europee, in quanto esso è a carico, per la parte accessoria, del bilancio delle scuole europee e non dello Stato italiano. Poiché tale disposizione ha fonte internazionale



(in particolare, Statuto delle Scuole Europee, ratificato con legge n. 151/1996, e regolamento per il personale distaccato delle scuole europee del 14 luglio 2008, più volte successivamente modificato), la previsione di una norma nazionale è preclusa, essendo sufficiente il rinvio contenuto nel comma 1 dell'articolo in esame.

Quanto al limite di permanenza all'estero, la norma internazionale (articolo 29 del succitato regolamento per il personale distaccato delle scuole europee) stabilisce solo un limite massimo in nove anni, lasciando libere le autorità dello Stato membro distaccante di stabilire un periodo inferiore. Anche nella prassi, non sono infrequenti casi in cui docenti italiani sono distaccati per periodi inferiori al novennio consentito dalla disposizione internazionale. La riduzione del periodo massimo non comporta peraltro oneri per la finanza pubblica, in quanto le spese di trasferimento sono a carico del bilancio delle scuole europee (articoli 57 e seguenti del regolamento per il personale distaccato delle scuole europee).

CAPO IV – INNOVAZIONE DIGITALE

Sintesi del contenuto e confronto con la normativa vigente

Il capo contiene misure per l'innovazione digitale.

- **art. 35:** piano straordinario per l'innovazione digitale (All. 7): interventi per la digitalizzazione delle scuole amministrate dallo stato. Gli oneri per la digitalizzazione sono pari 520.000 euro per il 2017. Per la copertura degli oneri si rimanda all'articolo 39, comma 3. La norma prevede, la possibilità di estendere per l'anno 2017 alcune delle misure del Piano nazionale per la scuola digitale, relative alla realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali innovativi, alle scuole all'estero amministrate dallo Stato. In questo modo, tali scuole possono partecipare allo sviluppo e all'espansione del processo di digitalizzazione avviato con l'elaborazione del documento programmatico previsto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 107 del 2015 e all'innovazione del sistema scolastico attraverso le opportunità dell'educazione digitale.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Sintesi del contenuto e confronto con la normativa vigente

Il capo contiene le disposizioni finali, e segnatamente:

- **art. 36:** prevalenza delle norme di legge su quelle contrattuali, confermativo di TUPI (art. 45, co. 5) e legge delega (art. 1, co. 196)
- **art. 37:** disposizioni transitorie (entrata in vigore della riforma del bilancio delle scuole all'estero a partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo e applicazione delle norme sul periodo di durata minima massima di permanenza all'estero al personale inviato all'estero dopo l'entrata in vigore de decreto legislativo)
 - co. 1-2: norme ordinamentali, non suscettibili di generare oneri per la finanza pubblica;
 - co. 3 fissa la decorrenza della gestione amministrativo contabile delle scuole amministrate dallo Stato secondo le disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche.
 - co. 4. disposizione di carattere ordinamentale, non suscettibile di generare maggiori oneri per la finanza pubblica.
 - co. 5 disposizione di carattere ordinamentale, che consente la necessaria gradualità nel passaggio al nuovo sistema di selezione del personale da inviare all'estero: a partire dal personale che dovrà assumere servizio all'estero all'inizio dell'anno scolastico 2018/19, il



MIUR subentrerà, conformemente alle previsioni degli articoli 18 e 19 nelle incombenze prima svolte dal MAECI.

co. 6. l'aumento di 50 unità del contingente scolastico, previsto dall'art. 17, decorre dall'anno scolastico 2018/19

co. 7: disposizione di carattere ordinamentale; la minore frequenza dei trasferimenti nella prima fase di applicazione del decreto legislativo è suscettibile di generare minori oneri per la finanza pubblica; poiché tale effetto è transitorio e, almeno in parte, dipendente dai comportamenti individuali del personale, non si quantifica, a titolo prudenziale, l'effetto favorevole;

co. 8: disposizione di carattere ordinamentale; la minore frequenza dei trasferimenti nella prima fase di applicazione del decreto legislativo è suscettibile di generare minori oneri per la finanza pubblica; poiché tale effetto è transitorio e, almeno in parte, dipendente dai comportamenti individuali del personale, non si quantifica, a titolo prudenziale, l'effetto favorevole;

co. 9: entrata in vigore della riforma del trattamento economico all'estero dopo tre mesi dall'entrata in vigore della norma, in modo da consentire l'aggiornamento dei coefficienti di sede e l'adeguamento degli applicativi informatici;

co. 10: modifica del regime dei contratti di lavoro a legge locale dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo.

- **art. 38: armonizzazione di disposizioni vigenti e abrogazione delle disposizioni previgenti:**

co. 1: la disposizione è innovativa, ma è di carattere ordinamentale, non suscettibile di generare maggiori oneri per la finanza pubblica; rimuove un'ingiustificata disparità di trattamento a svantaggio del personale del comparto scuola rispetto al personale MAECI, garantendo la coerenza logica, giuridica e sistematica della normativa applicabile al personale del comparto scuola inviato all'estero anche sotto il profilo dell'iscrizione anagrafica;

co. 2: si determina in maniera stabile il contributo per la Società Dante Alighieri, attualmente demandato alla legge di stabilità;

co. 3: abrogazioni

- **art. 39: copertura finanziaria:**

co. 1: : agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 15, pari rispettivamente a euro 170.000 annui e a 200.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante i risparmi realizzati dalla riforma complessiva del trattamento economico all'estero derivante dall'applicazione dell'articolo 28 del presente decreto legislativo, come illustrati nei calcoli e nelle tabelle di sintesi riportate negli allegati e sintetizzati nella tabella riassuntiva a pagina 3.

co. 2: gli oneri derivanti dall'aumento di contingente di cui all'art. 17, comma 1, pari ad euro 2,2 milioni per il 2018 ed euro 4 milioni a decorrere dal 2019, come indicato nell'All. 1, sezione 1.3, sono coperti limitatamente ai compensi accessori, di cui all'articolo 28, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Relativamente al trattamento fondamentale si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio sui capitoli di stipendi del MIUR per il contingente di personale già autorizzato pari a 674 unità.

co. 3: per la digitalizzazione delle scuole la copertura è prevista a valere sulle risorse stanziato dall'articolo 1, comma 62 della legge n. 107 del 2015 per il Piano nazionale per la scuola digitale. In particolare, per la realizzazione di tutte le azioni previste nel Piano nazionale per la scuola digitale sono stanziati 30 milioni a decorrere dall'anno 2017. A tal fine, agli oneri derivanti dal comma 4 pari a euro 520.000,00 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107

co. 4: norma di chiusura che certifica l'assenza di oneri per le restanti disposizioni..





All. 1 – Riforma del trattamento economico all'estero (art. 28, co. 1, 2, 3 e 7)

1.1) Onere del trattamento economico

Tenuto conto della riduzione degli assegni base del 20% rispetto al regime attuale e ipotizzando che resti costante la percentuale media di scostamento dei coefficienti di sede per il personale della scuola (attualmente inferiori in media del 20% circa rispetto a quelli del personale MAECI, per rispecchiare i diversi parametri di calcolo considerati dalla norma), l'onere complessivo della revisione del trattamento economico all'estero è illustrato nella tabella seguente.

ONERE TRATTAMENTO ECONOMICO ESTERO PERSONALE DI RUOLO				
<i>Componente del trattamento</i>		<i>Indennità e accessori (lordo dipendente)</i>	<i>Oneri riflessi</i>	<i>Rimborsi</i>
A	ISE	€ 25.912.419	€ 2.175.060	
B	Aumenti per situazione di famiglia	coniugi € 809.763		
C		figli € 2.079.356		
D	Contributo spese di trasloco	€ 1.370.781	€ 331.729	
E	Viaggio di trasferimento			€ 526.743
F	Viaggio di congedo			€ 877.906
G	Indennità di sistemazione	€ 1.028.626	€ 108.547	
H	Indennità di richiamo	€ 900.048	€ 77.431	
I	Maggiorazione spese abitazione	€ 8.014.766		
TOTALE		€ 40.115.759	€ 2.692.767	€ 1.404.649

(A): Calcolo effettuato sulla base dei seguenti criteri:

- integrale per 12 mesi del contingente di 624 posti determinato per l'anno 2015/16;
- utilizzazione dei coefficienti di sede del personale del MAECI, ridotti di una percentuale media comparabile alla riduzione media attualmente applicata;
- applicazione dei coefficienti di rischio e disagio del personale del MAECI.

(B): Applicazione della percentuale di maggiorazione prevista dal DPR 18/1967 (art. 173), prevedendo un numero di coniugi a carico in linea con il dato storico (25% del personale).

(C): Applicazione dell'aumento per figli a carico previsto dal DPR 18/1967 (art. 173), calcolato sull'ISE del primo segretario in servizio nella medesima sede, prevedendo un numero di figli a carico in linea con il dato storico (40% del personale)

(D): Applicazione all'ISE (voce A), con le maggiorazioni sub B e C, delle percentuali previste per il personale MAECI in base al DPR 18/1967 (art. 199), sulla base della distribuzione del personale scolastico sulla rete. La frequenza dei trasferimenti è assunta pari a 5 anni di permanenza media in sede (rispetto al periodo di 6 anni imposto dall'articolo 20, si considera, in maniera largamente prudenziale, un possibile abbassamento del 20% della permanenza media all'estero per effetto dei -



peraltro storicamente limitati - rientri anticipati in Italia). Gli oneri riflessi sono calcolati in base al TUIR (art. 51, comma 7): per semplicità di calcolo e secondo un'assunzione realistica, la franchigia prevista dalla norma è applicata solo sulle componenti sub G e H, il cui pagamento è, salvo casi eccezionali statisticamente trascurabili, associato a quello del contributo per spese di trasloco.

(E): Calcolo effettuato sulla base dei seguenti criteri:

- utilizzo del costo medio unitario del viaggio di trasferimento di un dipendente del MAECI (€1.279);
- assunzione della copertura integrale dei 624 posti dell'organico;
- previsione di un numero di familiari a carico sulla base del dato storico (25% dei dipendenti con coniuge a carico; 40% con figlio a carico);
- frequenza dei trasferimenti come da nota alla riga D.

(F): Calcolo effettuato sulla base dei seguenti criteri:

- utilizzo del costo medio unitario del viaggio di trasferimento di un dipendente del MAECI (€1.279);
- assunzione della copertura integrale dei 624 posti dell'organico;
- applicazione di un numero di familiari a carico sulla base del dato storico (25% dei dipendenti con coniuge a carico; 40% con figlio a carico);
- frequenza dei viaggi di congedo secondo il DPR 18/1967 (art. 181): un viaggio ogni 18 mesi.

(G): Calcolo effettuato sulla base delle assunzioni sub A, ipotizzando una frequenza dei trasferimenti secondo il criterio di quantificazione specificato sub D. Gli oneri riflessi sono calcolati in base al TUIR (art. 51, comma 7): imponibile pari al 50% del totale, decurtato della franchigia massima pari a € 4.648,11 (si assume l'applicazione della franchigia massima a tutti i contribuenti, in quanto al calcolo dell'imponibile concorre anche il rimborso delle spese di trasporto sub D).

(H): Calcolo effettuato sulla base delle assunzioni sub A, ipotizzando una frequenza dei trasferimenti secondo il criterio di quantificazione specificato sub D. Oneri riflessi calcolati secondo i criteri illustrati sub G.

(I): Applicazione all'ISE (voce A), con le maggiorazioni sub B e C, delle percentuali previste per il personale MAECI in base al DPR 18/1967 (art. 178), sulla base della frequenza dei trasferimenti sub D e della distribuzione del personale scolastico sulla rete.

PS I calcoli di dettaglio sono illustrati negli allegati 8 e 9



1.2) Conseguenze sul gettito fiscale e contributivo

La riduzione del 20% delle basi riduce l'imponibile fiscale e contributivo (che, in base all'art. 51, comma 8, del TUIR è pari a 2,5 volte l'assegno base di cui all'art. 18, comma 2). Va tuttavia considerato anche l'aumento di gettito derivante dall'indennità di richiamo (non prevista nel regime introdotto dal decreto legislativo n. 62/1998) e dalla modifica della natura del trattamento economico connesso con il trasloco (da rimborso a piè di lista a contributo forfettario onnicomprensivo). La tabella seguente stima l'effetto complessivo sul gettito.

EFFETTI DELLE MODIFICHE NORMATIVE SUL GETTITO FISCALE E CONTRIBUTIVO										
	<i>Ass Amm</i>	<i>DSGA</i>	<i>Infanzia</i>	<i>Primaria</i>	<i>Docente Sec. I grado</i>	<i>Docente Sec. II grado</i>	<i>Lettore senza incarichi</i>	<i>Lettore con incarichi extraacc.</i>	<i>Dirigenti</i>	
K	posti in contingente	8	11	7	219	106	122	76	33	42
L	vecchie basi	490	571	571	571	594	599	599	651	792
M	nuove basi	390	455	455	455	480	480	480	480	640
N	differenza imponibile individuale su ISE	-€ 3.004	-€ 3.470	-€ 3.470	-€ 3.470	-€ 3.433	-€ 3.573	-€ 3.573	-€ 5.122	-€ 4.567
O	differenza imponibile totale su ISE	-€ 24.029	-€ 38.174	-€ 24.293	-€ 760.018	-€ 363.919	-€ 435.869	-€ 271.525	-€ 169.033	-€ 191.822
P	differenza IRPEF su ISE	-€ 865.899								
Q	differenza INPS su ISE (a carico del dipendente)	-€ 208.499								
R	differenza oneri riflessi su ISE	-€ 551.441								
S	maggior imponibile (richiamo e trasporti)	€ 1.110.660								
T	differenza gettito IRPEF su richiamo e traslochi	€ 422.051								
U	differenza gettito INPS su richiamo e traslochi (carico dipendente)	€ 101.625								
V	differenza oneri riflessi su richiamo e traslochi	€ 409.160								
W	<i>Differenza oneri e imposte carico dipendente</i>	-€ 550.722								
X	<i>Differenza oneri riflessi</i>	-€ 142.281								
DIFFERENZA GETTITO TOTALE					-€ 693.003					

(K): Numero di posti funzione ripartiti per livello, sulla base dell'organico determinato per l'anno scolastico 2015/16

(L): Assegni base stabiliti dall'art. 658, comma 9, del TUS

(M): Assegni base stabiliti dallo schema di decreto legislativo (art. 28, comma 2)

(N): Differenza imponibile annuo individuale derivante dalla riduzione degli assegni base, calcolato sulla base dell'art. 51, comma 8, del TUIR = (riga M - riga L) x 2,5 x 12 mensilità

(O): Differenza imponibile annuo per tutti i posti del contingente per ciascun livello: riga N x riga K
(P): Differenza gettito IRPEF derivante dalla riduzione delle basi: somma degli imponibili della riga O x aliquota marginale 38%

(Q): Differenza contributi INPS a carico del dipendente: somma degli imponibili della riga O x aliquota 9,19%

(R): Differenza contributi INPS a carico dell'amministrazione: somma degli imponibili della riga O x aliquota 24,20% (sull'ISE non sono dovuti contributi per TFS/TFR né IRAP)

(S): Differenza imponibile totale derivante da indennità di richiamo e contributo per trasloco = somma lordo dipendente riga D + riga H tabella precedente del presente allegato - massima



franchigia ex art. 51, co. 7, TUIR moltiplicata per il numero presumibile dei trasferimenti da e per l'estero nel corso dell'anno. L'indennità di richiamo non era dovuta ai sensi del TUS e per le spese di trasporto si passa da un rimborso a piè di lista a un contributo forfettario. L'effetto della franchigia dall'articolo 51, comma 7 del TUIR è per semplicità applicato per intero alle indennità di sistemazione e di richiamo.

(T): Differenza IRPEF da indennità di richiamo e contributo per trasloco: riga S x 38%

(U): Differenza contributi INPS a carico del dipendente derivanti da indennità di richiamo e contributo per trasloco: riga S x 9,19%

(V): Differenza oneri riflessi derivanti da indennità di richiamo e contributo per trasloco: riga S x 24,20% = somma oneri riflessi riga D e riga H tabella precedente del presente allegato

(W): Totale differenza oneri e imposte a carico del dipendente: somma algebrica righe P, Q, T e V (da compensare con minore stanziamento nel capitolo 2502)

(X): Totale differenza oneri riflessi: somma algebrica righe R e W (da compensare con minore stanziamento su capitolo 2514)

1.3) Aumento del contingente di 50 unità (Art. 17)

ONERE INCREMENTO CONTINGENTE DI 50 UNITA'				
		<i>Indennità e accessori (lordo dipendente)</i>	<i>Oneri riflessi</i>	<i>Rimborsi</i>
AA	Totale onere annuo trattamento economico complessivo per 624 unità	€ 40.115.759	€ 2.692.767	€ 1.404.649
BB	Onere annuo medio unitario	€ 64.288	€ 4.315	€ 2.251
CC	Onere individuale in sedi in Paesi emergenti	€ 72.324	€ 4.855	€ 2.532
DD	Onere annuo a regime per 50 unità aggiuntive	€ 3.616.204	€ 242.737	€ 126.621
EE	TOTALE ONERE A REGIME	€ 3.985.563		
FF	Onere totale annuo (componenti legate alla permanenza all'estero)	€ 36.816.304	€ 2.175.060	€ 0
GG	Onere individuale medio (componenti legate alla permanenza all'estero)	€ 59.000	€ 3.486	€ 0
HH	Maggiore onere individuale per sedi in Paesi emergenti	€ 66.376	€ 3.921	€ 0
II	Onere per 50 nuove posizioni per un quadrimestre	€ 1.106.259	€ 65.356	€ 0
JJ	Onere totale annuo per 624 unità (componenti legate ai trasferimenti verso l'estero)	€ 1.714.017	€ 274.412	€ 263.372
KK	Maggiore onere individuale per sedi in Paesi emergenti	€ 1.928.269	€ 308.713	€ 296.293
LL	Onere individuale medio (componenti legate ai trasferimenti verso l'estero)	€ 15.451	€ 2.474	€ 2.374
MM	Onere per 50 movimenti nel primo anno	€ 772.544	€ 123.683	€ 118.707
NN	TOTALE ONERE PER IL PRIMO ANNO	€ 2.186.549		

(AA) Totale della Tabella di cui alla sezione 1.1 del presente Allegato

(BB) Riga AA/624 unità del contingente attuale

(CC) Riga BB aumentata di 1/8, in considerazione del fatto che i posti aggiuntivi saranno prevalentemente concentrati su Paesi emergenti, con trattamento economico mediamente più elevato

(DD) Riga CC x 50 unità aggiuntive



(EE) Somma delle tre colonne della riga DD), pari al maggior onere a regime, arrotondato nella norma di copertura a 4 milioni annui

(FF) Righe A, B, C ed I della Tabella di cui alla sezione 1.1 del presente Allegato (componenti legate alla permanenza all'estero e non ai trasferimenti)

(GG) Riga FF/624 unità del contingente attuale

(HH) Maggiorazione secondo le medesime modalità di cui alla riga CC)

(II) Riga HH x 50 unità aggiuntive, diviso per 3 (per rapportare la spesa a un quadrimestre di permanenza all'estero)

(JJ) Righe D, E e G della Tabella di cui alla sezione 1.1 del presente Allegato (componenti versate in occasione del trasferimento verso l'estero). Le righe D ed E sono state considerate solo al 50% in quanto il calcolo della Tabella sub 1.1 comprende sia gli oneri dei trasferimenti all'estero che quelle dei rientri (che nel caso di posti aggiuntivi nel contingente non ricorrono nel primo anno, perché non si tratta di sostituzioni di persone già all'estero)

(KK) Maggiorazione secondo le medesime modalità di cui alla riga CC)

(LL) Riga KK / 624 x 5 (nella Tabella 1.1 si è prudenzialmente considerata, a fronte della norma che prevede una permanenza massima di 6 anni, una media di un trasferimento ogni 5 anni)

(MM) Riga LL x 50 unità aggiuntive

(NN) Somma delle tre colonne della riga MM), pari al maggior onere per il primo anno, arrotondato nella norma di copertura a 2,2 milioni



All. 2 – Docenti collaboratori vicari e incarichi extraaccademici conferiti a lettori (art. 5, co. 1; Art. 11, co. 2; Art. 28, co. 4)

(A)	ISE lorda media annuale	€ 41.526
(B)	Maggiorazione per incarichi media	€ 3.461
(C)	Numero docenti collaboratori vicari	8
(D)	Numero lettori con incarichi extraaccademici	33
(E)	ONERE TOTALE MAGGIORAZIONI	€ 141.882

(A): ISE lorda annuale totale (All. 1,1, riga A) / 624 posti del contingente ex DL 95 del 2012

(B): Maggiorazione per incarichi media (pari a 1/12 della riga A, come da norma) trattandosi di maggiorazione, il carico fiscale è previsto all'All. 1, tabella 2.

(C): Il numero di incarichi di collaboratore vicario è pari al numero delle scuole amministrate dallo Stato

(D): Il numero di lettori con incarichi extraaccademici è pari a quello attualmente previsto nel contingente

(E): Onere totale, dato dalla moltiplicazione della somma delle righe C e D per l'importo unitario di cui alla riga B



All. 3 – Ore eccedenti l'orario d'obbligo (art.22; Art. 28, co. 5)

SCUOLE STATALI	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
Addis Abeba	108	27	891	297	149	596	€ 47.584
Asmara	180	45	1.485	1.175	588	2.352	€ 122.784
Atene	162	41	1.337	121	61	244	€ 50.576
Barcellona	108	27	891	264	132	528	€ 45.408
Istanbul	144	36	1.188	242	121	484	€ 53.504
Madrid	126	32	1.040	506	253	1.012	€ 65.648
Parigi	108	27	891	143	72	288	€ 37.728
Zurigo	0	0	0	198	99	396	€ 12.672
TOTALE							€ 435.904

(A): Ore settimanali di insegnamento non costituenti cattedra, sulla base della situazione attuale
(B): Quota presumibile di copertura con docenti di ruolo in servizio (comma 1): si ipotizza, sulla base della situazione attuale, una copertura del 25% degli spezzoni mediante docenti di ruolo in servizio

(C): Ore annuali di spezzoni da coprire con docenti di ruolo (colonna B x 33 settimane di durata dell'anno scolastico)

(D): Totale giorni di assenza dei docenti della scuola nell'anno scolastico 2014/15

(E): Totale giorni di assenza breve (si ipotizza, sulla base di una stima largamente prudenziale basata sui dati storici a disposizione, che la metà delle assenze totali dei docenti sia inferiore ai 10 giorni previsti dalla norma come soglia per la nomina di un supplente; per le assenze lunghe cfr. All. 5)

(F): Totale ore annuali di assenza breve, disciplinate dal comma 2: colonna E x 4 ore medie di lezione al giorno (18 ore settimanali / 5 giorni di lezione settimanali con arrotondamento per eccesso all'unità superiore)

(G): Onere totale delle maggiorazioni per straordinari per "supplenze brevi" (€32 x colonna F). Si assume come parametro unitario di costo la retribuzione di un'ora di straordinario di un docente di scuola secondaria di secondo grado (secondo la norma 1/15 dell'indennità base per ogni ora soprannumeraria). Trattandosi di una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero, gli oneri riflessi sono quantificati (ex art. 51, co. 8, del TUIR) cumulativamente nell'All. 3.



All. 4 Oneri per assegnazioni brevi (Art. 23, commi 1-3; Art. 28, co. 6)

L'articolo 13 è di applicazione meramente eventuale e serve solo coprire esigenze eccezionali. La disposizione avrà presumibilmente applicazione solo nelle scuole amministrate dallo Stato, per esigenze di sostituzione di posti scoperti nel caso di irreperibilità di docenti in loco o di altri vincoli giuridici o di opportunità tali da non permettere la stipula di contratti temporanei regolati dal diritto locale.

Considerata l'attuale esistenza di 8 scuole amministrate dallo Stato all'estero, si ipotizzano 50 mensilità di missione annua (equivalenti a 5 missioni di durata pari ai 10 mesi dell'intero anno scolastico o a 10 missioni di durata pari ad un congedo per maternità).

Fermo restando il trattamento metropolitano che resta a carico del MIUR, il trattamento economico accessorio è limitato all'indennità di servizio all'estero e alla maggiorazione per spese di abitazione, al netto di aggiunte per situazioni di famiglia, nonché delle indennità di sistemazione e rientro e del rimborso del trasloco delle masserizie. Il regime è comparabile con quello attualmente previsto dall'art. 668 del TUS (che prevede per il personale in comando la corresponsione dell'assegno di sede e del contributo alloggio; rispetto all'attuale regime, viene inoltre meno la corresponsione del 50% dell'indennità di sistemazione, delle provvidenze scolastiche e del rimborso del trasporto degli effetti; è invece confermata l'esclusione delle maggiorazioni per situazioni di famiglia e dell'indennità di richiamo).

<i>Componente del trattamento</i>		<i>Lordo dipendente</i>		<i>Oneri riflessi</i>	
(A)	ISE lorda media annuale	€ 41.526		€ 3.486	
(B)	ISE per 50 mensilità		€ 173.026		€ 17.428
(C)	Maggiorazione abitazione media annuale	€ 12.844			
(D)	Maggiorazione abitazione per 50 mensilità		€ 53.517		
(E)	Spese di viaggio		€ 25.580		
TOTALE			€ 252.124		€ 17.428

(A): ISE lorda annuale totale (All. 1.1, riga A) / 624 posti del contingente ex DL 95 del 2012

(B): ISE media mensile (riga A/12) x 50 mensilità (ipotesi coerente con dati storici)

(C): Maggiorazione abitazione annuale totale (All. 1.1, riga I) / 624 posti del contingente ex DL 95 del 2012

(D): Maggiorazione abitazione media mensile (riga C/12) x 50 mensilità

(E): Rimborso di 10 viaggi di andata e 10 viaggi di ritorno: euro 1.279 (costo storico medio del rimborso di un viaggio di trasferimento) x 20 viaggi totali



All. 5 - Personale docente a contratto locale (art. 30)

Scuole statali	Cattedre e spezzoni								Supplenze lunghe					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)
Addis Abeba	9	3	4,50	16,50	€ 18.517	€ 6.190	€ 305.526	€ 102.135	149	€ 51	€ 17	€ 7.664	€ 2.562	€ 25.409
Asmara	15	6	7,50	28,50	€ 18.517	€ 6.190	€ 527.727	€ 176.415	588	€ 51	€ 17	€ 30.244	€ 10.110	€ 100.274
Atene	3	2	6,75	11,75	€ 33.541	€ 8.474	€ 394.107	€ 99.570	61	€ 93	€ 24	€ 5.683	€ 1.436	
Barcellona	8	3	4,50	15,50	€ 33.147	€ 10.232	€ 513.779	€ 158.596	132	€ 92	€ 28	€ 12.154	€ 3.752	€ 22.510
Istanbul	15	4	6,00	25,00	€ 18.517	€ 6.190	€ 462.919	€ 154.750	121	€ 51	€ 17	€ 6.224	€ 2.081	
Madrid	10	4	5,25	19,25	€ 33.711	€ 10.378	€ 648.937	€ 199.777	253	€ 94	€ 29	€ 23.691	€ 7.293	
Parigi	2	2	4,50	8,50	€ 33.788	€ 6.844	€ 287.198	€ 58.174	72	€ 94	€ 19	€ 6.758	€ 1.369	
Zurigo	3	2	0,00	5,00	€ 68.361	€ 8.927	€ 341.805	€ 44.635	99	€ 190	€ 25	€ 18.799	€ 2.455	
Subtotali	Retribuzioni						€ 3.481.998					€ 111.217		
	Oneri riflessi							€ 994.051					€ 31.058	
	Pagamento viaggi													€ 148.193
TOTALE GENERALE										€ 4.766.517				

- (A) Docenti contrattisti per insegnamenti obbligatori in base all'ordinamento scolastico locale (comma 1: situazione attuale, non modificata dalla riforma)
- (B) Docenti contrattisti per insegnamenti obbligatori in base all'ordinamento italiano e per il sostegno (comma 2: ipotesi in base all'attuale organico delle scuole considerate)
- (C) Numero di posti ad orario pieno equivalente agli spezzoni esistenti in base alla situazione attuale (comma 3). Il dato è pari a 3/4 delle ore settimanali attualmente disponibili non costituenti cattedra (differenza tra la colonna A e la colonna B dell'Allegato 3, divisa per le 18 ore settimanali corrispondenti ad una cattedra completa).
- (D) Totale cattedre con contratto locale
- (E): Retribuzione lorda annua per un docente locale (media ponderata della retribuzione degli insegnanti attualmente in servizio per le sedi in cui si applica la retribuzione locale; 75% dello stipendio iniziale del docente di scuola secondaria per i Paesi in cui il trattamento economico italiano è più favorevole)
- (F): Oneri sociali unitari annui a carico dell'amministrazione (i coefficienti di lordizzazione variano a seconda dei sistemi previdenziali locali)
- (G): Totale retribuzioni docenti a contratto locale (DxE)
- (H): Totale oneri a carico dell'amministrazione (DxG)
- (I) Giorni di supplenza lunga da coprire mediante docenti a contratto locale (colonna E dell'All. 3)
- (J): Retribuzione giornaliera (colonna E/360 giorni)
- (K): Oneri sociali giornalieri (colonna F/360 giorni)
- (L): Totale retribuzione supplenze lunghe affidate a docenti a contratto locale (colonna I x colonna J)
- (M): Totale oneri a carico dell'amministrazione per supplenze lunghe mediante docenti a contratto locale (colonna J x colonna K)
- (N): Rimborso del viaggio andata e ritorno per le supplenze lunghe coperte con personale non residente, nei Paesi dove il trattamento locale è meno favorevole di quello italiano (art. 30, comma 5): si considera prudenzialmente che tutte le supplenze lunghe abbiano la durata minima di 15 giorni e che siano tutte coperte con personale non residente nel Paese ospitante. Il calcolo è quindi così effettuato: (colonna L / 15 giorni) x 2 (andata e ritorno) x euro 1.279 (valore di riferimento medio dei viaggi di trasferimento e congedo)



All. 6 - Personale non docente a contratto locale (Art. 31)

<i>Scuole</i>	<i>(A)</i>	<i>(B)</i>	<i>(C)</i>	<i>(D)</i>	<i>(E)</i>	<i>(F)</i>	<i>(G)</i>	<i>(H)</i>
Addis Abeba	12	€ 4.252	€ 440	5	€ 7.214	€ 240	€ 87.094	€ 6.480
Asmara	17	€ 4.066	€ 1.000	12	€ 9.604	€ 3.500	€ 184.370	€ 59.000
Atene	3	€ 22.193	€ 5.500	4	€ 32.063	€ 10.000	€ 194.831	€ 56.500
Barcellona	5	€ 22.741	€ 7.400	3	€ 27.239	€ 10.500	€ 195.422	€ 68.500
Istanbul	6	€ 18.542	€ 3.050	4	€ 23.953	€ 4.100	€ 207.064	€ 34.700
Madrid	8	€ 22.741	€ 7.400	6	€ 27.239	€ 10.500	€ 345.362	€ 122.200
Parigi	4	€ 30.269	€ 12.150	2	€ 35.772	€ 14.400	€ 192.620	€ 77.400
Zurigo	2	€ 55.000	€ 18.000	1	€ 60.500	€ 15.700	€ 170.500	€ 51.700
Subtotali	57			37			€ 1.577.263	€ 476.480
TOTALE GENERALE							€ 2.053.743	

(A): Personale ausiliario in servizio, comprensivo di quello attualmente pagato dalle casse scolastiche

(B): Retribuzione unitaria media personale ausiliario locale, parametrata, a titolo prudenziale, alla retribuzione dell'analogo personale delle rappresentanze diplomatiche nei medesimi Paesi, anche se la norma consente una parametrizzazione inferiore.

(C): Oneri sociali unitari medi a carico dell'amministrazione per personale ausiliario locale. I coefficienti di lordizzazione sono dati dalla normativa locale.

(D): Personale esecutivo in servizio (collaboratori scolastici e assimilabili), comprensivo di quello attualmente pagato dalle casse scolastiche

(E): Retribuzione unitaria media personale esecutivo locale, parametrata, a titolo prudenziale, allo stipendio dell'analogo personale delle rappresentanze diplomatiche nei medesimi Paesi, anche se la norma consente una parametrizzazione inferiore.

(F): Oneri sociali unitari medi a carico dell'amministrazione per personale esecutivo locale (assistenti amministrativi, assistenti tecnici e assimilabili). I coefficienti di lordizzazione sono dati dalla normativa locale.

(G): Totale retribuzioni personale non docente a contratto locale: $(A \times B) + (D \times E)$

(H): Totale oneri a carico dell'amministrazione personale non docente a contratto locale: $(A \times C) + (D \times F)$



All. 7 – Interventi di digitalizzazione (Art. 35)

INTERVENTI DIGITALIZZAZIONE		
	2017	COPERTURA FINANZIARIA
DIGITALE	€ 520.000	FONDO SCUOLA (MIUR)



All. 8 Calcolo coefficienti per trattamento economico all'estero

SEDI	COEFFICIENTI MAECI				NUMERO POSTI NELLA SEDE	COEFFICIENTE COSTO VITA PONDERATO PER NUMERO POSTI	COEFFICIENTE DISAGIO PONDERATO PER NUMERO POSTI	COEFFICIENTE ABITAZIONE PONDERATO PER NUMERO POSTI	COEFFICIENTE TRASLOCO PONDERATO PER NUMERO POSTI
	COSTO VITA	DISAGIO	ABITAZIONE	TRASLOCO					
ALBANIA	6,319	35	12,6	50	11	69,509	385	139	550
ALGERIA	5,679	59	25,2	50	1	5,679	59	25	50
ARGENTINA (Buenos Aires)	7,039	20	30,4	100	12	84,468	240	385	1200
ARGENTINA (Córdoba, Rosario)	7,039	20	26,0	100	3	21,117	60	78	300
ARMENIA	6,235	55	12,5	75	1	6,235	55	13	75
AUSTRALIA	6,292	25	42,5	100	5	31,460	125	213	500
AUSTRIA (VIENNA)	7,030	0	22,5	50	1	7,030	0	23	50
BELGIO	6,392	0	25,5	50	40	255,680	0	1020	2000
BIELORUSSIA	5,694	49	16,0	75	1	5,694	49	16	75
BRASILE (San Paolo)	7,984	32	25,2	100	2	15,968	64	50	200
BRASILE (Resto)	6,544	32	30,0	100	5	32,720	160	150	500
BULGARIA	6,845	5	16,5	75	3	20,535	15	50	225
CANADA (Toronto Vancouver)	6,512	20	33,0	100	4	26,048	80	132	400
CILE	6,028	25	26,0	100	1	6,028	25	26	100
CINA	7,987	43	26,4	100	5	39,935	215	132	500
COREA	7,400	20	50,4	100	1	7,400	20	50	100
CROAZIA	6,812	5	24,5	50	2	13,624	10	49	100
CUBA	6,298	50	21,0	100	1	6,298	50	21	100
EGITTO (Il Calro)	6,483	48	21,6	75	10	64,830	480	216	750
EMIRATI ARABI UNITI	6,054	30	52,5	100	1	6,054	30	53	100
ERITREA	7,214	70	7,0	100	49	353,486	3430	343	4900
ETIOPIA	6,785	60	15,5	100	32	217,120	1920	496	3200
FEDERAZIONE RUSSA	6,660	50	18,7	75	3	19,980	150	56	225
FRANCIA (Parigi)	6,530	0	42,0	50	32	208,960	0	1344	1600
FRANCIA (Resto)	6,099	0	26,5	50	44	268,356	0	1166	2200
GERMANIA	7,133	0	28,5	75	71	506,443	0	2024	5325
GERUSALEMME	7,767	45	19,0	75	1	7,767	45	19	75
GIAPPONE	8,689	30	25,5	100	2	17,378	60	51	200
GIORDANIA	6,279	35	16,5	75	1	6,279	35	17	75
GRAN BRETAGNA (Londra)	7,271	0	60,5	75	34	247,214	0	2057	2550
GRAN BRETAGNA (Resto)	6,621	0	30,3	75	2	13,242	0	61	150
GRECIA (Atene)	6,312	0	21,0	50	14	88,368	0	294	700
GRECIA (Resto)	6,312	0	21,0	50	1	6,312	0	21	50
INDIA	6,968	63	18,8	100	1	6,968	63	19	100
INDONESIA	5,570	67	34,2	100	1	5,570	67	34	100
IRAN	6,450	50	34,0	100	2	12,900	100	68	200
ISRAELE	7,305	42	25,7	75	2	14,610	84	51	150
KAZAKISTAN	8,300	65	18,0	100	1	8,300	65	18	100
LIBANO	6,935	45	23,0	75	1	6,935	45	23	75
MACEDONIA	6,876	30	10,0	50	1	6,876	30	10	50



MAROCCO	6,357	20	17,5	75	1	6,357	20	18	75
MESSICO	5,693	40	29,0	100	1	5,693	40	29	100
MOZAMBICO	6,445	55	35,0	100	1	6,445	55	35	100
PERU'	5,713	49	18,7	100	1	5,713	49	19	100
POLONIA	6,319	0	30,0	75	3	18,957	0	90	225
PORTOGALLO	5,951	0	29,0	75	1	5,951	0	29	75
REPUBBLICA CECA	6,210	0	24,5	50	3	18,630	0	74	150
REPUBBLICA SLOVACCA	6,107	0	18,0	50	4	24,428	0	72	200
ROMANIA	6,435	4	22,2	75	6	38,610	24	133	450
SENEGAL	6,900	35	23,5	100	1	6,900	35	24	100
SERBIA	6,366	19	18,2	50	2	12,732	38	36	100
SLOVENIA	6,132	0	24,0	50	1	6,132	0	24	50
SPAGNA (Barcellona)	6,483	0	27,0	50	28	181,524	0	756	1400
SPAGNA (Madrid)	6,483	0	32,5	75	53	343,599	0	1723	3975
STATI UNITI (New York)	7,996	10	53,0	100	5	39,980	50	265	500
STATI UNITI (Washington/resto)	7,338	10	47,0	100	9	66,042	90	423	900
SUD AFRICA (Johannesburg)	6,369	40	14,0	100	1	6,369	40	14	100
SVEZIA	6,241	0	34,0	75	1	6,241	0	34	75
SVIZZERA (Berna/Resto)	7,899	0	30,0	50	18	142,182	0	540	900
SVIZZERA (Ginevra)	7,917	0	38,5	50	15	118,755	0	578	750
SVIZZERA (Zurigo)	9,045	0	22,5	50	29	262,305	0	653	1450
TUNISIA	5,679	30	16,0	50	2	11,358	60	32	100
TURCHIA (Ankara)	6,383	37	15,2	75	1	6,383	37	15	75
TURCHIA (Istanbul)	6,009	37	22,4	75	25	150,225	925	560	1875
UCRAINA	6,195	45	19,0	75	1	6,195	45	19	75
UNGHERIA	6,483	0	26,5	50	1	6,483	0	27	50
URUGUAY	5,713	22	39,0	100	3	17,139	66	117	300
UZBEKISTAN	6,384	65	15,0	100	1	6,384	65	15	100
VIETNAM	6,250	53	23,5	100	1	6,250	53	24	100
TOTALI					624	4.283,338	9.908	17.364	44.350
MEDIA PONDERATA COEFFICIENTI	coefficiente costo vita (MAECI)				6,86				
	coefficiente costo vita (scuola)*				5,22				
	coefficiente di disagio				15,88				
	coefficiente abitazione				27,83				
				coefficiente trasloco				71,07	

** In considerazione dei diversi criteri di legge, il coefficiente costo vita per il personale della scuola è in media inferiore di circa un quarto rispetto al coefficiente costo vita per il personale delle ambasciate*





All. 9 Dettaglio del calcolo dell'indennità di servizio all'estero (art. 28)

DETTAGLIO CALCOLI RIFORMA ISE PERSONALE SCOLASTICO

SEDI	BASE	COEFFICIENTI MEDI PONDERATI				POSTI IN CONTINGENTE	ISE ANNUA LORDA COMPLESSIVA	AGGIUNTA COMUG	AGGIUNTA FIGLI		ISE COMPLESSIVA CON CARICHI DI FAMIGLIA	MAGGIORAZIONE ABBATAZIONE PER PAESE	PRIMA SISTEMAZIONE (CON CARICHI FAMIGLIA)	RICHIAMO (CON CARICHI FAMIGLIA)	TRASLOCO (CON CARICHI FAMIGLIA)	MEDIA INDIVIDUALE SISTEMAZIONE E TRASLOCO (LORDO)	MEDIA INDIVIDUALE RIENTRO E TRASLOCO (LORDO)	
		Costo vita	Disagio	Abitazione	Trasloco				Aggiunta annua Individuale	aggiunta annua totale								
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	390					6	269.853	8.433			26.658	304.945	84.859	10.891	9.530	14.514	11.342	10.491
DGGA	455					11	432.890	13.528			36.655	483.073	134.427	17.253	15.095	22.991	13.067	12.087
INSEGNANTE INFANZIA	455					7	275.475	8.609			23.325	307.410	85.545	10.979	9.607	14.631	13.067	12.087
INSEGNANTE PRIMARIA	455					219	8.618.445	269.326			729.774	9.617.545	2.676.329	343.484	300.548	457.738	13.067	12.087
DOCENTE S.C. MEDIA	480	5,22	15,88	27,83	71,07	106	4.400.697	137.521	8.331		353.224	4.891.433	1.361.167	174.694	152.857	232.803	13.731	12.701
DOCENTE S.C. SUPERIORE	480					122	5.064.942	159.279			406.541	5.629.762	1.566.626	201.063	175.900	267.943	13.731	12.701
LETTORE	480					76	3.155.210	96.600			253.255	3.507.065	975.931	125.252	109.593	166.915	13.731	12.701
LETTORE CON INCARICHI	480					33	1.370.025	42.813			109.966	1.522.804	423.759	54.386	47.588	72.476	13.731	12.701
DIRIGENTE	640					42	2.324.891	72.653			139.957	2.537.501	706.125	90.625	79.297	120.770	17.977	16.629
TOTALI							25.912.419	809.763			2.073.356	28.801.538	8.014.786	1.028.526	900.048	1.370.781		

imponibile annuo individuale	11.700	13.650	13.650	13.650	14.400	14.400	14.400	14.400	19.200
oneri riflessi annui individ	2.831	3.303	3.303	3.303	3.485	3.485	3.485	3.485	4.645
oneri riflessi annui totali	22.651	36.336	23.123	723.423	369.389	425.146	264.845	114.998	195.149
totale oneri riflessi su ISE					2.175.060				

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 GEN. 2017



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Schema di decreto legislativo recante “*Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180, 181 e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”.

Referente: Ufficio legislativo del Miur

Analisi tecnico-normativa

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

L'intervento regolatorio trova fondamento normativo nella norma di delega contenuta nell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, con la quale è stato attribuito al Governo il potere di operare con decreto legislativo la revisione, il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero “*al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero*”.

Gli obiettivi generali dell'intervento normativo sono:

- a) l'aggiornamento degli ordinamenti per rispondere in maniera flessibile alla realtà socio-economica di ciascuno dei Paesi esteri in cui si opera;
- b) il rafforzamento della missione di promozione della cultura italiana all'estero e suo coordinamento con le iniziative dell'intero sistema Paese;
- c) la razionalizzazione delle norme sul personale all'estero, eliminando le maggiori criticità finora riscontrate nella prassi.

Il decreto, pertanto, prevede i seguenti specifici strumenti volti a realizzare tali obiettivi:

- la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;
- la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;
- la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
- la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- gli articoli 10, 11, 33, 34, 76 e 87 quinto comma della Costituzione;





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare i commi 180, 181 lettera h), 182 e 184;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 20;
- la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
- la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;
- il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
- il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
- la legge 8 ottobre 2010 n.170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.13 concernete la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;





Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

- il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti, professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;
- il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 ottobre 2010 n.211, concernente Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 novembre 2012 n.254, Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le disposizioni innovative contenute nel presente provvedimento incidono con modifiche sulle seguenti norme:

- articolo 1, comma 9, lettera a), della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (articolo 38, comma 1, del decreto legislativo)
- articolo 1 della legge 3 agosto 1985, n. 411 (articolo 38, comma 2, del decreto legislativo).

L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo abroga le seguenti disposizioni:





Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

- a) legge 6 ottobre 1962, n. 1546;
- b) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;
- c) decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della pubblica istruzione del 20 luglio 1969;
- e) legge 26 maggio 1975, n. 327;
- f) legge 22 dicembre 1980, n. 924;
- g) legge 10 giugno 1985, n. 285;
- h) gli articoli da 625 a 675 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- i) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62;
- l) articolo 1-quater del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257;
- m) articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
- n) articolo 14, commi 11, 12 e 12-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento regolatorio è compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e regioni. In particolare, data la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia oggetto del presente intervento, risultano rispettate le norme di cui all'articolo 117, comma 2, lettere *g*, *m*, *e n*, *g*) e comma 3 della Costituzione. Inoltre, l'intervento appare in linea con i principi costituzionali contenuti negli articoli 33 e 34, nonché con i principi di cui all'articolo 76 della Costituzione e con quelli di cui all'articolo 97 della Costituzione, sotto il profilo dell'efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare coerente con le competenze e le funzioni delle regioni e degli enti locali. L'intervento appare altresì compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni. L'oggetto del presente intervento è rappresentato, infatti, dall'ordinamento scolastico, con riferimento alle istituzioni scolastiche all'estero, e dal personale docente e amministrativo delle stesse istituzioni e, quindi, attiene all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa dello Stato, oltretutto alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e alle norme generali sull'istruzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non attribuiscono ad amministrazioni statali compiti spettanti alle regioni o agli enti locali.





Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

- 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risulta che sia sottoposto all'esame del Parlamento progetti di legge su materia analoga.

- 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Le disposizioni dell'intervento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

- 11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto dell'intervento in esame.

- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Le norme contenute nell'intervento non violano le linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Non risulta che vi siano pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulle medesime o analoghe materie.

- 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal decreto non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'intervento non reca alcuna nuova definizione normativa.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novellazione all'articolo 38.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo**

L'intervento non produce effetti abrogativi impliciti.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Le disposizioni contenute nell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del decreto deleghe legislative da esercitare.





Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Sono previsti i seguenti atti successivi, di carattere amministrativo:

- con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere istituite, trasformate o soppresse scuole all'estero amministrate dallo Stato;
- il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stabilisce modalità, criteri e strumenti del sistema di valutazione e disciplina i processi di autovalutazione e di valutazione esterna nonché le azioni di miglioramento e di rendicontazione sociale;
- le maggiorazioni relative alle singole sedi spettanti al personale inviato all'estero sono determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
- il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individua, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i requisiti fondamentali del profilo culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero e sono stabilite le modalità della formazione propedeutica alla destinazione all'estero e delle attività di formazione in servizio del personale da destinare all'estero
- il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stabilisce modalità, criteri e strumenti del sistema di valutazione e disciplina i processi di autovalutazione e di valutazione esterna nonché le azioni di miglioramento e di rendicontazione sociale
- le modalità delle selezioni del personale locale nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato sono stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quelli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonché quelli del Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti attinenti le coperture finanziarie..





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di decreto legislativo recante "Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180, 181 e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Referente: Ufficio legislativo del Miur

Analisi di impatto della regolamentazione

SEZIONE 1 - CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

L'intervento regolatorio trova fondamento normativo nella norma di delega contenuta nell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", con la quale è stato attribuito al Governo il potere di operare con decreto legislativo la revisione, il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero "al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero".

Tra le maggiori criticità riscontrate nella materia di cui trattasi, si indicano:

- inadeguatezza degli attuali ordinamenti rispetto alle esigenze dei diversi contesti socio-economico e culturali dei vari Paesi;
- frammentarietà/scarsa unitarietà dell'azione di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero e esigenza di operare un coordinamento tra i vari di soggetti pubblici e privati coinvolti in tale attività;
- necessità di risolvere alcuni problemi legati alle attuali norme sul personale all'estero. A tal proposito, si cita l'esempio dei diversi contenziosi sorti in Spagna in materia di contratti di lavoro. Tali contenziosi derivano dalla circostanza che la nostra legislazione in materia di ore non costituenti cattedra, di fatto, costringe ad un "preariato permanente", con la conseguente conversione automatica di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. A ciò si aggiunge che le fattispecie in considerazione non sono regolate esclusivamente dal diritto italiano e sono, per di più, sottoposte alla giurisdizione del giudice straniero, che applicherà i principi fondamentali della normativa locale posti a tutela di diritti fondamentali del lavoratore. Nel caso spagnolo, la gravità del contenzioso è accresciuta dal fatto che il giudice locale applica le norme spagnole, anche sulla base dell'assunto che la fonte europea di dette norme è vincolante anche per l'Italia. Il ricorso a forme di lavoro flessibile può certamente risolvere casi in cui le esigenze siano temporanee





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(sostituzioni per malattie, maternità o simili, occasionali picchi di iscrizioni in un solo anno scolastico o simili), ma non certo condizioni strutturali (si cita, ad esempio, l'insegnamento dell'educazione musicale o dell'educazione tecnica nelle scuole medie a Madrid e Barcellona, che non comporterà presumibilmente mai un numero di ore sufficienti alla costituzione di una cattedra, ma anche l'insegnamento delle lingue locali, che è sempre obbligatorio per l'ordinamento locale). In altri termini, la stipula di contratti a legislazione locale a tempo indeterminato (anche a tempo parziale, laddove non vi sia l'esigenza strutturale di coprire le ore corrispondenti ad una cattedra completa) è una necessità, senza la quale non è possibile mantenere all'estero scuole amministrate dallo Stato.

- inadeguatezza dell'attuale disciplina, orientata a considerare prioritaria l'assistenza scolastica agli emigranti e ai loro familiari, rispetto all'evoluzione socio economica degli ultimi decenni;
- scarsa specializzazione della docenza all'estero con conseguente ridotta qualità dell'insegnamento. Infatti, si registra, ovunque nel mondo, un aumento della domanda di docenti specializzati di lingua e cultura;
- inesistenza di un sistema di valutazione a discapito della qualità dell'offerta formativa;
- assenza di adeguata pubblicità e trasparenza delle iniziative di promozione della diffusione della lingua e della cultura all'estero.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

In via generale, l'intervento si propone l'obiettivo di superare le necessità contingenti all'insegnamento dell'italiano, spesso legato soprattutto alla presenza significativa di lavoratori italiani e dei loro congiunti all'estero, e, piuttosto, di sostenere la lingua e la cultura italiana all'estero come strumento di promozione dell'intero Paese e di favorire la centralità del modello educativo e formativo della scuola italiana in contesti multiculturali e pluralisti.

In tal senso, ulteriore fondamentale obiettivo è quello di garantire la qualità, intesa come qualità della promozione della lingua e della cultura italiana (da cui scaturisce la capacità dell'italiano di attrarre risorse), qualità della formazione e dell'insegnamento, sia in Italia che all'estero, e qualità dell'offerta e delle iniziative.

Ne consegue la necessità, altresì, di realizzare il monitoraggio e la valutazione delle iniziative educative e formative messe in atto per promuovere la lingua e la cultura.

Nello specifico, quindi, nell'ottica di una maggiore razionalizzazione delle norme in materia, l'intervento persegue i seguenti obiettivi di breve/medio termine:

- a) corrispondere in maniera flessibile alla realtà socio-economica di ciascuno dei Paesi esteri in cui si opera, attraverso l'aggiornamento degli ordinamenti;
- b) rafforzare la missione di promozione della cultura italiana all'estero e il suo coordinamento con le diverse iniziative dell'intero sistema Paese;
- c) innalzare il livello professionale della docenza all'estero e migliorare la qualità dell'insegnamento. A tale obiettivo si lega anche quello della riconoscibilità delle certificazioni di competenza linguistica. Al fine di realizzare tali obiettivi, i docenti di italiano da destinare all'estero dovranno possedere una solida formazione glottodidattica, con i titoli specifici per l'insegnamento dell'italiano L2. Nella formazione professionale dei futuri docenti all'estero, assumerà importanza anche la conoscenza adeguata delle realtà internazionali e dei contesti socio - culturali nei quali essi saranno chiamati a promuovere la lingua e la cultura italiana.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- d) razionalizzare le norme sul personale all'estero, definendo anche i criteri e le modalità di selezione, di destinazione e di permanenza all'estero del personale docente e amministrativo;
- e) realizzare una sinergia tra le diverse istituzioni che operano nell'azione di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero al fine di coordinare gli interventi che si intraprendono e superare la frammentarietà;
- f) semplificare il sistema di funzionamento, con particolare riguardo alla disciplina relativa alla gestione amministrativa e contabile delle scuole amministrate all'estero dallo Stato;
- h) aprire il più possibile le scuole all'estero alle esperienze positive. Si citano, a titolo di esempio, quelle del servizio civile e dei tirocini all'estero (in particolare quest'ultima esperienza, con i cosiddetti tirocini "MAECI-CRUI", di recente riattivati, si è rivelata largamente positiva e può consentire il formarsi di un'utile esperienza all'estero per completare percorsi di studi il cui sbocco è l'insegnamento).

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo potrà essere valutato attraverso il raffronto, ove possibile, tra i dati statistici relativi a tempi, costi ed efficacia connessi all'attuazione dello stesso intervento rispetto a quelli precedenti l'intervento stesso.

Principali indicatori saranno:

- l'incremento dei fruitori delle iniziative previste nell'intervento regolatorio e degli alunni/studenti delle istituzioni scolastiche estere;
- l'aumento della qualità della docenza e dell'intero sistema di diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana all'estero;
- l'incremento della trasparenza attraverso l'effettivo funzionamento del sistema di pubblicità istituito con l'intervento regolatorio;
- la riduzione del contenzioso relativo al personale all'estero;
- l'effettiva collaborazione che si instaurerà tra i diversi soggetti coinvolti nelle attività oggetto dell'intervento.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Principali soggetti pubblici destinatari dell'intervento regolatorio sono i soggetti che fanno parte del sistema formazione Italia, quali le scuole all'estero amministrate dallo Stato, le scuole paritarie all'estero, le altre scuole italiane all'estero e le associazioni delle scuole italiane. Inoltre, altri destinatari sono gli istituti di cultura e i soggetti senza fini di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo.

Ulteriori destinatari privati sono i docenti, il personale amministrativo e i dirigenti che saranno destinati all'estero, gli studenti fruitori delle iniziative previste dall'intervento regolatorio, gli alunni/studenti delle istituzioni scolastiche estere e gli studenti universitari che presteranno servizio civile o effettueranno tirocini all'estero nell'ambito del sistema formazione Italia. Possibili destinatari saranno anche i dipendenti delle ambasciate e degli uffici consolari.

Altri destinatari sono rappresentati dal personale locale che sarà impiegato nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato. Non ultimi, i lettori che potranno essere inviati presso le università o le istituzioni scolastiche straniere.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

L'attività di consultazione ha coinvolto le rappresentanze dei principali destinatari dell'intervento regolatorio. In particolare, la proposta normativa è stata sottoposta all'attenzione dei rappresentanti delle comunità di italiani residenti all'estero eletti in Parlamento. Nell'occasione, non sono state rilevate particolari criticità.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'adozione dell'opzione di non intervento è stata valutata ma non è stata ritenuta accoglibile in quanto avrebbe comportato la permanenza dei problemi e delle criticità sopra evidenziate.

In particolare, in assenza di tale intervento regolatorio, permarrrebbe l'attuale e oramai inadeguata impostazione normativa basata sull'essenziale sostegno all'assistenza scolastica dell'emigrante e dei suoi discendenti. Ad oggi, appare, infatti, preminente l'esigenza di sostenere la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, quale più generale veicolo di promozione dell'intero sistema paese, anche sotto il profilo economico.

Permetterebbe, inoltre, la frammentarietà nell'operato dei vari soggetti a diverso titolo coinvolti laddove, invece, si rende necessaria l'unitarietà dell'azione di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero.

Inoltre, non intervenendo, non si innalzerebbe il livello professionale dei docenti all'estero, a svantaggio della qualità complessiva dell'insegnamento e della competitività del nostro modello educativo e formativo in una dimensione internazionale.

Resterebbero irrisolte le maggiori criticità finora riscontrate nella prassi legate al personale all'estero.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Relativamente al merito delle decisioni che verranno adottate con l'intervento normativo, si evidenzia che l'opzione di regolazione scelta è vincolata ai principi e ai criteri fissati dalla norma di delega.

L'intervento, infatti, attua essenzialmente i suddetti principi e criteri, i quali prevedono una revisione e un riordino, alla luce dell'evoluzione socio-economica e culturale, dell'attuale normativa, alla cui inadeguatezza sono imputabili le maggiori criticità manifestatesi nella prassi.

In attuazione dei principi di delega l'intervento intende, inoltre, realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Non si ravvisano svantaggi ovvero profili di criticità legati all'adozione dell'intervento.

L'intervento, in particolare, rispetto al contesto attuale di riferimento, produrrà vantaggi, legati in particolare:





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- al riordino e all'adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero, dai quali deriveranno effetti vantaggiosi soprattutto per i destinatari pubblici e privati dell'intervento, quali indicati nella Sezione I, lettera D, della presente relazione;
- all'apertura del sistema all'iniziativa privata e alla possibilità di forme di collaborazione per realtà che, senza scopo di lucro, operano da anni nell'ambito della promozione e della diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero. Tale innovazione produrrà vantaggi soprattutto ai soggetti privati che operano in tale settore, con conseguenti ulteriori effetti positivi sui destinatari delle attività che verranno poste in essere;
- alla definizione di un nuovo profilo professionale del personale da destinare all'estero, circostanza che determinerà, attraverso l'innalzamento della qualità del sistema formazione Italia nel mondo, legato alla richiesta di specifici requisiti fra cui quelli linguistici (con particolare riferimento alla formazione relativa all'insegnamento della lingua italiana a non italofoni -italiano L2 -), effetti vantaggiosi per gli alunni/studenti;
- all'introduzione di un sistema di valutazione delle scuole all'estero, orientato a verificare l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte all'estero sulla base di una serie di indicatori fissati dall'intervento. Ciò, produrrà vantaggi agli alunni/studenti delle scuole all'estero. Ulteriori vantaggi deriveranno ai possibili fruitori del sistema formazione Italia.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento potrà produrre effetti indiretti sulle PMI. Attualmente, l'investimento nell'insegnamento della lingua italiana all'estero è parte di una politica di sostegno alle esportazioni, alla crescita economica e alla conseguente creazione di posti di lavoro. Una preziosa attività di relazioni culturali che promuovono un'immagine positiva dell'Italia diventa un sostegno fondamentale alle necessarie azioni di riposizionamento del *Made in Italy*. La conquista di un nuovo *network* economico e culturale non può, comunque, prescindere da azioni di tutela e valorizzazione delle antiche reti di relazioni con le nostre comunità estere.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

L'intervento non prevede nuovi oneri, né per cittadini né per le imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

All'attuazione dell'intervento si provvede con le coperture finanziarie specificamente indicate nell'intervento regolatorio. Per il dettaglio, si rinvia alla relazione tecnica. Inoltre, per quanto attiene alla disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali, l'intervento regolatorio prevede che, per gestire, coordinare e vigilare il sistema formazione Italia nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale, nonché le ulteriori attività di cui alla





Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

proposta normativa, il MAECI e il MIUR si avvalgano di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 35 unità per ciascuno dei due ministeri.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio incide sul grado di competitività del Paese in quanto l'insegnamento della lingua e della cultura italiana all'estero costituisce un investimento in termini di politica di sostegno alle esportazioni, alla crescita economica e alla conseguente creazione di posti di lavoro. Nel mondo, difatti, cresce la domanda di *Italiano*, cambiano l'utenza e le motivazioni: pur rimanendo primarie le scelte personali e culturali, emerge il fattore stimolante legato al lavoro, allo spettacolo, alla musica, alla moda e alla gastronomia.

L'*Italiano* sta sempre più conquistando un'immagine nuova, di lingua utile, veicolo di sapere e di stile, strumento nelle relazioni professionali e nel settore produttivo, aprendosi ad un pubblico che desidera conoscere l'Italia e che non è strettamente di origine italiana.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono in primo luogo il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché i soggetti pubblici e privati che fanno parte del sistema formazione Italia.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Il provvedimento sarà pubblicato anche nel sito *web* del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno principalmente attraverso l'attività dei competenti Uffici del Miur e del MAECI, anche mediante la sinergia con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti.

Fondamentale strumento di tale controllo sarà il sistema di valutazione, introdotto proprio con l'intervento in esame, con il quale potranno essere monitorate tutte le attività svolte in applicazione della proposta normativa, con particolare riguardo alla qualità dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche all'estero, all'impatto degli interventi, alla qualità dell'insegnamento offerto dai docenti inviati all'estero, alla performance del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici inviati all'estero.

Tutto ciò, tenuto conto dei contesti locali e in coerenza con i principi e le finalità della valutazione del sistema nazionale di istruzione e quindi attraverso processi di autovalutazione e di valutazione esterna, nonché azioni di miglioramento e di rendicontazione sociale.

Il controllo e il monitoraggio potrà essere altresì assicurato attraverso il sistema di pubblicità, anche degli esiti della stessa valutazione, previsto dall'intervento regolatorio attraverso un apposita





Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

sezione dedicata al Sistema formazione Italia istituita nell'ambito del Portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 1, comma 136 della legge n. 107 del 2015.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti meccanismi di revisione nell'ambito dell'intervento regolatorio.

Tuttavia, la legge n. 107 del 2015 prevede, all'articolo 1, comma 184, un meccanismo di integrazione e correzione laddove stabilisce che *"Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi"*.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Gli aspetti prioritari da monitorare sono:

- a) qualità dell'offerta formativa;
- b) impatto degli interventi;
- c) qualità dell'insegnamento offerto dai docenti inviati all'estero;
- d) performance del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici inviati all'estero.

SEZIONE AGGIUNTIVA PER INIZIATIVE NORMATIVE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Sezione non dovuta..

